SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Adempimenti relativi alle opere pubbliche commissariate, inserite negli elenchi del programma straordinario, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e modifica del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio e 22 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1997), 4 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1997), 5 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1997), 9 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1998), 16 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998), 22 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1999), 15 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2000), 19 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2000), 5 ottobre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001), 18 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002), 10 aprile 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2003) e 8 gennaio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2004), recanti l'approvazione e modifiche degli elenchi delle opere inserite nel programma straordinario della suddetta disposizione;

Considerato che si deve procedere allo stralcio, dal citato programma straordinario, delle opere elencate nella tabella *A* allegata al presente decreto, i cui lavori risultano ripresi a seguito delle iniziative assunte dai commissari straordinari designati, come documentato dal verbale di ripresa lavori redatto a norma di legge e dalle relazioni finali acquisite agli atti;

Considerato che si deve procedere allo stralcio dal citato programma straordinario dell'opera indicata nella tabella *B* allegata al presente decreto, denominata: Realizzazione «Nuovo Ospedale San Marco» in località Librino di Catania, iscritta al n. 15 dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1997, in quanto verrà realizzata a cura della Azienda ospedaliera della regione Sicilia, ricorrendo all'istituto della Finanza di progetto, ai sensi dell'art. 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che si deve procedere allo stralcio dal citato programma straordinario delle opere indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, in quanto riavviate a cura delle stazioni appaltanti con procedure ordinarie;

Considerato che si deve procedere allo stralcio dal citato programma straordinario delle opere indicate nella tabella *D* allegata al presente decreto, per mutate esigenze dell'amministrazione committente, che ha optato per la loro alienazione;

Ritenuto opportuno procedere, in conformità al parere n. 73529 del 19 maggio 2004, dell'Avvocatura generale dello Stato, alla parziale modifica del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, limitatamente all'opera: «P.S. 26/3060 - Diga sul fiume Melito nel comune di Gimigliano (Catanzaro)» — commissario straordinario dott. Bosa Nicola —, intendendo l'opera inquadrata nella tabella *A* «Opere riavviate a cura del commissario straordinario», anziché nella tabella *B* «Opere espunte i cui lavori sono rientrati nella gestione ordinaria delle stazioni appaltanti», ai fini dello stralcio della stessa dal programma straordinario della legge n. 135/1997;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono stralciate dal programma straordinario di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le opere indicate nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

A parziale modifica del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2003, n. 133; l'opera «P.S. 26/3060 - Diga sul fiume Melito nel comune di Gimigliano - Catanzaro», commissariata dal dott. Bosa Nicola, inserita nella tabella *B* dello stesso decreto relativa ad «Opere espunte i cui lavori sono rientrati nella gestione ordinaria delle stazioni appaltanti», deve considerarsi inserita nella tabella *A* - «Opere riavviate a cura del commissario straordinario.».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 208

TABELLA *A*

OPERE I CUI LAVORI SONO STATI RIAVVIATI A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. opera	*2° elenco - allegato al D.P.C.M. 22.05.1997 G.U. n. 130 del 06.06.1997*	*Commissario straordinario*
2	**Uffici provincia di Cosenza – lavori costruzione del nuovo edificio demaniale per la sede degli Uffici Finanziari provinciali di Cosenza**	**Dott. Ingrao Giancarlo - Prefetto**
n. opera	***3° elenco - allegato al D.P.C.M. 04.07.1997 G.U. n. 171 del 24.07.1997***	***Commissario straordinario***
25	**Ammodernamento e ristrutturazione impianto irriguo Cassino (Frosinone)**	**Ing. Dall'Oglio Sergio Pres. Sez. Consiglio Superiore LL.PP. (*a riposo*)**

TABELLA *B*

L'OPERA VERRÀ REALIZZATA A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE CON PROCEDURE ORDINARIE

n. opera.	*4° elenco allegato al D.P.C.M. 05.12.1997 G.U. n. 290 del 13.12.1997*	*Commissario straordinario*
15	**Realizzazione "Nuovo Ospedale San Marco" in loc. Librino di Catania**	**Dott. Di Pace Alberto Prefetto (*dimissionario*)**

TABELLA *C*

OPERE RIAVVIATE A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE
CON PROCEDUREE ORDINARIE

n. opera	*2° elenco allegato al D.P.C.M.-22.05.1997 G.U. n. 130 del 06.06.1997*	*Commissario straordinario*
42	**P.s./30/3093/26: acquedotto Giardini Naxos – Giardini Naxos (Messina)**	**Avv. Messineo Salvatore** Avvocato dello Stato
43	**P.s. /30/3165/5: potenziamento approvvigionamento idrico nel centro abitato di Modica (Ragusa)**	**Avv. Messineo Salvatore** Avvocato dello Stato

TABELLA *D*

OPERE NON PIÙ REALIZZABILI PER MUTATE
ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

n. opera	*5° elenco allegato al D.P.C.M. 09.03.1998 G.U. n. 107 del 11.05.1998*	*Commissario straordinario*
1	**Completamento della realizzazione del Centro di Servizio delle II.DD. di Bergamo - Legge n. 146/1980**	**Dott. Virgilio Riccardo** Presidente T.A.R. Sicilia
2	**Completamento della realizzazione del Centro di Servizio delle II.DD. di Firenze – Legge n. 146/1980**	**Dott. Virgilio Riccardo** Presidente T.A.R. Sicilia

05A08655

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2005.

Individuazione del personale da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla regione in materia di lavoro e servizi all'impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, recante norme per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, riguardante le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 4, le unità di personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, sono trasferite alla regione Sardegna con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto altresì l'accordo sottoscritto il 22 febbraio 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla regione Sardegna e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, a garanzia per il personale trasferito di ultimare le procedure di riqualificazione in atto al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Personale trasferito

1. È trasferito alla regione Sardegna il personale, appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicato nell'allegata tabella *A* ed individuato secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.

2. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo rispetto alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Garanzie per il personale

1. Al personale trasferito sono riconosciute a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il medesimo personale conserva, altresì, il trattamento economico fisso e continuativo acquisito alla data del trasferimento (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le successive dinamiche retributive previste presso l'ente di destinazione.

3. Al suddetto personale è garantito di ultimare le procedure di riqualificazione in atto alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, secondo le modalità descritte nell'accordo citato in premessa.

Roma, 10 giugno 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per la funzione pubblica
BACCINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 26

Regione: SARDEGNA *TABELLA A*

Unità di personale monitorate **Nr. 482**

Personale che transita alla Regione Sardegna (pari al 75%) **Nr. 362**

Ufficio di riferimento	Unità di personale trasferito alla Regione										
	C3S	C3	C2	C1	B3S	B3	B2	B1	A1S	A1	TOTALE
DRL CAGLIARI	1		1	1	4	2	3	5			17
DPL CAGLIARI	4	1	6	4	19	40	29	14		4	121
DPL NUORO	1	1	4	7	9	27	38	4	1		92
DPL ORISTANO			5		6	19	26	1	1		58
DPL SASSARI	6			2	13	27	25		1		74
TOTALE	12	2	16	14	51	115	121	24	3	4	362

PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE DISTINTO PER UFFICIO DI PROVENIENZA

DRL CAGLIARI

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
1	MULAS	MARCO	25/01/1945	C3S
2	CASULA	MARCO	01/03/1950	C2
3	SERRAS	MARIELLA	14/07/1949	C1
4	MASCIA	MARIA GRAZIA	24/10/1958	B3S
5	PIRAS	GIUSEPPINA	29/03/1960	B3S
6	SERGI	ALESSANDRA	23/04/1962	B3S
7	TUVERI	MARIA RITA	03/02/1960	B3S
8	COLLU	ELENA	20/08/1964	B3
9	PANI	MARIA CHIARA	23/05/1957	B3
10	CONTINI	PIETRINA	21/10/1954	B2
11	RUGGIU	MARIA ANTONIETTA	24/10/1952	B2
12	SCALAS	CARMEN	12/05/1954	B2
13	CARTA	DONATELLA	16/01/1962	B1
14	SARAIS	FRANCESCO	21/08/1962	B1
15	SCANO	CARLA ASSUNTA	15/08/1952	B1
16	TOCCO	ANNA	09/04/1957	B1
17	TODDE	IGNAZIO	09/04/1952	B1

DPL CAGLIARI

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
1	COSSU	PAOLO SERGIO	01/12/1950	C3S
2	MACCIOCCU	CARLO	03/02/1952	C3S
3	MEREU	MARIA GABRIELLA	20/06/1951	C3S
4	OCCHIONI	GIANFRANCO	02/03/1951	C3S
5	TUVERI	MARIA CARMELA	02/02/1953	C3
6	DESSI'	ANDREA	21/10/1955	C2
7	FRAU	ANTONELLA	02/08/1959	C2
8	LAI	MARINA	17/09/1955	C2
9	MASSA	DOLORES	22/09/1958	C2
10	PISANO	FRANCO SERGIO	01/03/1951	C2
11	SCANO	VITALINO	01/10/1945	C2
12	CARTA	GONARIA	19/10/1963	C1
13	CONCU	ANNALISA	07/01/1955	C1
14	PIRAS	ASSUNTA	01/05/1951	C1
15	PORCU	CECILIA	23/07/1952	C1
16	ARIU	ANTONELLO	27/01/1956	B3S
17	CAPPAI	MASSIMO	19/11/1958	B3S
18	CASULA	MARIA PINA	11/05/1960	B3S
19	CONCU	TERESINA	14/01/1954	B3S
20	CONGIA	ALESSANDRA	25/10/1965	B3S
21	DESSI'	DONATELLA	22/03/1964	B3S
22	ETZI	BRUNELLA	16/10/1960	B3S
23	FARCI	ELISABETTA	19/10/1962	B3S
24	MANCA	SERENELLA	23/10/1965	B3S
25	MONTISCI	ROBERTO	03/09/1957	B3S
26	PINNA	ANNALISA	08/11/1963	B3S
27	PIRA	MARIA PASQUALINA	10/05/1961	B3S
28	PORCU	GIANFRANCO	29/01/1956	B3S
29	RACIS	RAIMONDO	06/10/1952	B3S
30	RITZU	ISA	25/03/1953	B3S
31	SECCI	RITA	16/06/1963	B3S
32	SECHI	ANNA	09/03/1960	B3S
33	SULIS	ANNA	22/12/1961	B3S
34	VINCI	ALDO	15/08/1954	B3S
35	ARTIZZU	GIANCARLO	21/07/1953	B3
36	ATZENI	ANGELA	01/07/1952	B3
37	CAMBONI	IRENE	05/12/1963	B3
38	CHIA	MARIA	15/06/1951	B3
39	COCCO	MARIA	06/09/1955	B3
40	COGONI	MARINA	11/04/1961	B3
41	CONCAS	EMANUELE	06/11/1955	B3
42	DERIU	GIULIANA	30/06/1951	B3
43	FLORIS	SILVIO	09/04/1959	B3
44	GAVIANO	FRANCO	20/09/1951	B3
45	INCANI	ROSANNA	17/05/1950	B3
46	LAI	LEARCO	22/05/1957	B3
47	LOCCI	FABIO	03/07/1949	B3

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
48	LOCCI	IGNAZIA	07/02/1955	B3
49	LOI	LUIGI	23/07/1955	B3
50	LUGAS	FLORIANA	24/11/1968	B3
51	MASSIDDA	MARINA	29/10/1956	B3
52	MELIS	PAOLO	01/05/1952	B3
53	MONNI	RAFFAELE PINO	31/07/1955	B3
54	MUGGIRI	MARIA CRISTINA	10/12/1956	B3
55	MURGIA	GIORGIO	06/02/1965	B3
56	MURGIA	ROSALBA	22/02/1963	B3
57	MURRU	GRAZIELLA	04/01/1954	B3
58	MUSCAS	GABRIELLA	03/08/1961	B3
59	MUSIO	VIVIANA	28/08/1953	B3
60	NIEDDU	SANDRINO	11/06/1960	B3
61	OBILI	ANTONELLA	22/02/1959	B3
62	OLLA	MARIA DANIELA	09/09/1961	B3
63	ONIDI	ROSANNA	27/08/1955	B3
64	PASCI	MAURO	11/05/1963	B3
65	PIRAS	ANNALISA	20/08/1959	B3
66	PIRAS	FRANCO	21/07/1954	B3
67	PIREDDA	MARIA LUISA	26/10/1951	B3
68	PISANO	MARIA ANTONIETTA	14/11/1952	B3
69	PORCU	MARGHERITA	10/02/1957	B3
70	PUDDU	PIERANGELA	29/01/1960	B3
71	SELIS	ANGELO	21/09/1953	B3
72	SERGI	MARIA CRISTINA	09/05/1957	B3
73	SERRA	ANTONIO	30/12/1951	B3
74	ZUCCA	GRECA	01/07/1950	B3
75	ANARDU	MARIA GIOVANNA	11/11/1952	B2
76	ARESU	PAOLETTA	09/04/1954	B2
77	ARGIOLAS	ANNA ROSA	11/04/1953	B2
78	ARGIOLAS	PATRIZIO	08/04/1952	B2
79	BANDU	ISABELLA	09/12/1958	B2
80	BODANO	GIULIO	14/05/1953	B2
81	CASULA	MARINELLA	19/04/1954	B2
82	CONGIU	PAOLA	14/11/1951	B2
83	CUGLIARI	ALESSANDRA	07/07/1966	B2
84	DEPLANO	RAFFAELE	14/05/1955	B2
85	FANUNZA	ASSUNTINA	03/10/1952	B2
86	FOIS	CLARETTA	11/04/1953	B2
87	GARAU	PIETRO PAOLO	03/06/1952	B2
88	LORETTU	MARIA ANGELA	17/07/1952	B2
89	MELIS	ALMA	19/10/1956	B2
90	MELIS	ANTONELLA	02/01/1955	B2
91	PIRAS	PINA	07/06/1953	B2
92	PISEDDU	ROSANNA	13/07/1952	B2
93	PLACIDO	LICIA	01/09/1950	B2
94	PODDA	MARIA CONCETTA	13/01/1954	B2

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
95	PULISCI	MARIA TERESA	19/06/1955	B2
96	RUGGERI	SERENELLA	30/07/1949	B2
97	SANNAIS	ANTONIO	14/12/1949	B2
98	SCHIRRU	CARLO	04/11/1949	B2
99	SEDDA	LUIGI	27/06/1955	B2
100	SERGI	GIUSEPPINA	03/03/1958	B2
101	TOCCO	PIERGIORGIO	01/12/1953	B2
102	URRU	MARIA FRANCA	26/08/1956	B2
103	VARGIOLU	EFISIO	05/01/1952	B2
104	CABONI	RITA	16/03/1963	B1
105	CARIA	MARIANO	04/09/1958	B1
106	DEMONTIS	CRISTINA	31/05/1967	B1
107	DESSI'	STEFANO	28/04/1965	B1
108	PINNA	ANNA MARIA	01/05/1960	B1
109	PISANU	UGO	01/11/1959	B1
110	PUDDU	ANNA	04/08/1956	B1
111	PUSCEDDU	MARIA ELENA	02/07/1966	B1
112	SERPI	ANNALISA	22/09/1967	B1
113	SULIS	MARIA GABRIELLA	07/01/1955	B1
114	TRASTU	SIMONETTA	19/06/1961	B1
115	VALDES	PAOLO	17/01/1954	B1
116	VARGIOLU	BRUNA	11/06/1967	B1
117	ZUNCHEDDU	DONATELLA	04/04/1964	B1
118	ALBA	ANNA	05/02/1960	A1
119	ARGIOLAS	SERGIO	09/01/1962	A1
120	IBBA	ROBERTO	03/11/1956	A1
121	MELONI	EFISIO	11/02/1963	A1

DPL NUORO

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
1	SANNA	TULLIO	06/06/1952	C3S
2	COLUMBANO	OMBRETTA	26/04/1951	C3
3	MELONI	EFISIO	24/07/1952	C2
4	ORGIU	AURORA	01/03/1953	C2
5	PICHEREDDU	ANNA MARIA	17/12/1955	C2
6	PIRAS	LUIGIA	14/10/1956	C2
7	CAGGIU	GIULIA	19/09/1952	C1
8	FANCELLO	ANGELO	26/06/1955	C1
9	MELE	LUCIA	16/03/1956	C1
10	MURGIA	ANNA MARIA	03/09/1951	C1
11	PALA	FRANCA GRAZIA	10/09/1953	C1
12	PITZALIS	IGNAZIO	19/02/1952	C1
13	USAI	PAOLA	07/09/1949	C1
14	CABIDDU	EFISINA ANNA BARBARA	14/01/1951	B3S
15	CORONA	CATERINA	15/05/1954	B3S

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
16	DEMURU	ANGELA MARIA	29/09/1949	B3S
17	FADDA	MARIO GIACOMO	01/05/1940	B3S
18	MARTEDDU	PATRIZIA	08/04/1959	B3S
19	PISANO	MARIO	17/03/1955	B3S
20	SATGIA	ANTONIO MARIA	23/11/1949	B3S
21	STOCHINO	GABRIELLA	17/01/1966	B3S
22	SULIS	BRUNA	09/03/1957	B3S
23	CHERCHI	COSIMO	03/09/1958	B3
24	COCCIU	FRANCA	01/03/1960	B3
25	CORRIAS	RAIMONDA	21/10/1957	B3
26	COSTA	PAOLA	09/05/1960	B3
27	DEPLANO	TONINO	02/11/1957	B3
28	FLORIS	DOLORETTA	17/02/1955	B3
29	GARAU	SEBASTIANA	07/11/1959	B3
30	LAI	FRANCESCA	10/03/1955	B3
31	LOCCI	GIANFRANCO	31/03/1951	B3
32	LOSTIA	LINA BARTOLOMEA	24/08/1957	B3
33	MASCIA	NICOLINO	06/12/1962	B3
34	MASINI	MARIA	19/08/1953	B3
35	MELIS	MARIA LUIGIA	26/01/1955	B3
36	MEREU	ANNA FRANCA	08/12/1961	B3
37	MORITTU	FRANCESCA	30/12/1966	B3
38	NIEDDU	MARIA ANTONIETTA	01/07/1957	B3
39	ORSOLINI	BRUNA	08/09/1956	B3
40	PALA	GIACOMINA	03/10/1961	B3
41	PINNA	ALESSANDRA	20/01/1966	B3
42	PISANO	NINO	15/12/1952	B3
43	PISCHEDDA	MARIA TERESA	28/11/1951	B3
44	SALE	MARIA LAVINIA	20/12/1956	B3
45	SERRA	MARIA BONARIA	20/12/1954	B3
46	SINI	MARIA PASQUALINA	05/10/1957	B3
47	TACCORI	LUISA EMILIA ROSA	11/06/1957	B3
48	TODDE	LUIGI	20/07/1953	B3
49	USAI	VIRGINIA	12/03/1953	B3
50	ANGIOI	SILVANA	01/04/1957	B2
51	ASCEDU	MIRANDA	19/06/1959	B2
52	BACCIU	SALVATORE	09/07/1952	B2
53	BIOLCHINI	GIACINTO	26/01/1949	B2
54	CADONI	GIULIANO	02/04/1954	B2
55	CARBONI	AGNESE	24/11/1957	B2
56	CAREDDA	GIANELLA	08/02/1951	B2
57	CARTA	PIERO LUCIANO	10/05/1955	B2
58	CASULA	MARIA GIOVANNA	30/10/1958	B2
59	CONGIU	GIUSEPPINA	06/06/1950	B2
60	D'AGOSTINI	RAFFAELA	15/06/1958	B2
61	DESSOLIS	ANNA MARIA	02/03/1957	B2
62	FADDA	GIUSEPPA MARIA	23/08/1953	B2
63	FARCI	INES	27/10/1949	B2
64	FARRIS	GIOVANNI ANDREA	09/10/1947	B2

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
65	ISOLA	IDA	09/12/1952	B2
66	LOGIAS	AUGUSTA	10/02/1950	B2
67	MELEDDU	MIRANDA	09/09/1952	B2
68	MESINA	ANNA ROSA	30/07/1952	B2
69	MURA	MARIA ROSA BONARIA	25/03/1955	B2
70	ORTU	MARIA ANTONIETTA	08/06/1959	B2
71	PALA	SILVANA	27/02/1953	B2
72	PINNA	GIAMPIERA	23/06/1954	B2
73	PIRAS	SALVATORE	11/09/1958	B2
74	PRETTA	ANNA MARIA	12/11/1952	B2
75	PUDDU	RINA	16/05/1957	B2
76	PUSCEDDU	NICOLINO	22/05/1953	B2
77	SANNA	ISA	25/04/1952	B2
78	SANNA	PIETRO FRANCO	21/01/1953	B2
79	SATTA	CLAUDIA	23/03/1953	B2
80	SECCI	ANNA LUCIA	18/12/1953	B2
81	SERRA	GRAZIANO	19/12/1951	B2
82	SOTGIU	FRANCESCA	07/11/1953	B2
83	SOTGIU	GRAZIA COSTANZA	28/11/1957	B2
84	TANGIANU	MARIA VITTORIA	17/10/1951	B2
85	TRUDU	MASSIMINA	31/03/1953	B2
86	VEDELE	MARIA ANTONIETTA	03/06/1957	B2
87	VENTRONI	MARIA FRANCESCA	11/05/1951	B2
88	FARA	MARIA ROSARIA	20/07/1964	B1
89	PIRODDI	SALVATORE	10/10/1949	B1
90	TANGIANU	FRANCA	15/11/1956	B1
91	TARAS	MARIA ROSARIA	07/10/1960	B1
92	OLLANU	LUIGI	01/09/1957	A1S

DPL ORISTANO

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
1	ATZORI	AUSILIA	23/05/1954	C2
2	BIANCU	ZAIRA	14/03/1956	C2
3	CASULE	PIERINA	29/06/1950	C2
4	FLORIS	ANTONIA	26/11/1949	C2
5	NONNIS	EGINIO	01/07/1957	C2
6	CAU	ANNA LISA	10/12/1964	B3S
7	COSSU	COSTANTINO	08/07/1958	B3S
8	DEIDDA	CRISTINA	04/02/1965	B3S
9	MASSA	ANTONELLO	07/06/1962	B3S
10	MELI	MAURO	13/11/1961	B3S
11	TEDDE	GIO MARIA	15/08/1947	B3S
12	ATZA	FRANCESCO	26/08/1954	B3
13	DETTORI	BATTISTINO	19/09/1951	B3
14	FRONGIA	LILIANA	10/08/1951	B3

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
15	LICHERI	MARINA	18/06/1960	B3
16	MACCIONI	EFISIO	26/02/1969	B3
17	MANGRONI	ANNA MARIA	28/12/1955	B3
18	MARISE	LUCIA	12/12/1951	B3
19	PAU	OFELIA	11/03/1949	B3
20	PINNA	EFISIA	25/01/1953	B3
21	PORCU	ANTONELLO	16/01/1961	B3
22	PUDDU	CLARETTA	01/04/1949	B3
23	PUSCEDDU	PIERO	26/09/1951	B3
24	RUOCCO	ANNUNZIATA	25/03/1950	B3
25	SECHI	RITA	22/05/1954	B3
26	SERRA	MARIA CRISTINA	02/09/1960	B3
27	TOLA	SALVATORE	10/04/1955	B3
28	URAS	MARIELLA	17/12/1956	B3
29	USAI	MARIA CRISTINA	21/07/1951	B3
30	ZOCCHEDDU	ONORINA DOMENICA	26/02/1956	B3
31	AMBU	ORLANDO	30/05/1958	B2
32	ANDRIA	ETTORE	14/07/1954	B2
33	ARA	GIOVANNA MARIA	24/08/1957	B2
34	ARDU	ANTONIO	10/09/1950	B2
35	ATZEI	WILMA	24/11/1954	B2
36	CAU	ADRIANO	03/10/1954	B2
37	CONI	ANNA RITA	12/09/1957	B2
38	CRIVELLI	SANDRA	16/05/1954	B2
39	CROBU	GIUSEPPA ANGELA	28/09/1950	B2
40	CUBEDDU	GIOVANNA ANGELA	31/10/1955	B2
41	DETTORI	MARIA TERESA	22/08/1949	B2
42	DIANA	MARIA LOREDANA	22/04/1950	B2
43	FIRINU	ANNA MARIA	18/01/1953	B2
44	FLORE	BONARIA	04/09/1961	B2
45	GARAU	GINA	01/04/1950	B2
46	LOI	GIUSEPPINA	07/10/1958	B2
47	MURRANCA	ENRICO	13/07/1961	B2
48	ORRU'	MARGHERITA ROSA	05/03/1958	B2
49	PILLONI	MARILENA	10/10/1955	B2
50	PIRAS	MARIANGELA	24/10/1951	B2
51	PIREDDA	FRANCESCA	12/12/1956	B2
52	PULIGA	VIRGINIA RITA	10/06/1956	B2
53	SCALAS	GIUSEPPA	16/10/1950	B2
54	SERUSI	GILBERTO	10/04/1958	B2
55	TROGU	LUCIA	07/05/1952	B2
56	TURBATO	LUCIANO	10/02/1950	B2
57	ATZENI	MARIA FORTUNATA	02/10/1962	B1
58	SORIGA	GIOVANNI	27/07/1950	A1S

DPL SASSARI

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
1	AZZENA	ANTONIO	06/03/1949	C3S
2	COCCOLLONE	MARISA	17/06/1951	C3S
3	OGGIANU	SILVANA MARIA LUISA	09/10/1953	C3S
4	PANU	SALVATORE	16/01/1953	C3S
5	PODDIGHE	GAVINA	07/01/1956	C3S
6	SOGGIU	MARIA PASQUA	17/02/1953	C3S
7	ORTU	GIUSEPPE	20/06/1956	C1
8	TANDA	PAOLINA	01/04/1950	C1
9	BALLORE	MARISA COSIMINA	26/09/1952	B3S
10	DEIDDA	ANGELA MARIA	07/07/1960	B3S
11	DERUDAS	COSTANZO	14/05/1956	B3S
12	FANARI	ANGELICO	16/08/1950	B3S
13	LODDI	FRANCA	25/07/1958	B3S
14	MARROSU	OTTAVIO	12/01/1954	B3S
15	MURONI	GIANFRANCO	20/06/1946	B3S
16	NIEDDU	MARTINA ANGELA MARIA	06/09/1961	B3S
17	NUVOLI	MARIA ANTONIETTA	10/12/1957	B3S
18	PILI	GIOVANNI	28/10/1958	B3S
19	PORCHEDDU	GIOVANNA MARIA	16/09/1955	B3S
20	SALARIS	GIOVANNA	07/07/1956	B3S
21	USAI	PASQUALINA	27/05/1959	B3S
22	ARRAS	TOMASINA	07/02/1951	B3
23	BARRA	BACHISIO	23/08/1962	B3
24	BIANCO	MARIA	01/09/1955	B3
25	BIOSA	GIUSEPPE	28/02/1962	B3
26	CALARESU	NICOLA	28/12/1945	B3
27	CAREDDU	GIOVANNI	30/05/1957	B3
28	CHESSA	BARTOLOMEO	24/11/1949	B3
29	CORVEDDU	GIOVANNI ANTONIO	02/03/1956	B3
30	DELOGU	CHIARA GIOVANNA	20/07/1950	B3
31	DETTORI	ANTONIO GIUSEPPE	17/03/1950	B3
32	DETTORI	RINALDO	06/07/1955	B3
33	FALLONI	PAOLO	16/05/1954	B3
34	FARA	ANTONIO GIUSEPPE	15/05/1951	B3
35	GAVIANO	ANNA PAOLA	14/12/1964	B3
36	LAMPIS	CATIA MARIA	17/07/1949	B3
37	MAGULEDDA	MARGHERITA VINCENZA	19/07/1958	B3
38	MARTINEZ	ROSA ANGELA	28/12/1955	B3
39	MURGIA	ANTONELLO	17/01/1963	B3
40	NIOLA	GIACOMINA TERESA	03/10/1951	B3
41	PERANTONI	LUISA	26/01/1957	B3
42	PINTUS	GIOVANNA ANTONIA	28/08/1958	B3
43	PISCHEDDA	MARCELLA	14/03/1962	B3
44	PULINA	ANNA MARIA MADDALENA	03/09/1953	B3
45	RUM	LORENZO	08/08/1951	B3
46	SARDO	PASQUA MARIA	24/04/1955	B3

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Posiz. econ.
47	SENES	GIOVANNA ANGELA	07/05/1963	B3
48	STANGONI	MARIA ANTONELLA	30/11/1954	B3
49	BAZZU	MARIA ANTONIA	15/09/1951	B2
50	BUIONI	LUCIA	05/04/1959	B2
51	CANU	MARIA GRAZIA	09/02/1954	B2
52	COSSU	MARIA FRANCESCA	17/09/1952	B2
53	DEDOLA	MARIA PAOLA	02/06/1951	B2
54	DELOGU	ROSA	06/07/1953	B2
55	DURGALI	NATALINO	13/03/1955	B2
56	FAIS	GIOVANNI MARIA	11/02/1949	B2
57	FANCELLU	ANNA	30/01/1956	B2
58	FARINA	DOMENICHINA	04/08/1954	B2
59	GIUA	PAOLA	14/09/1950	B2
60	GUELI	ANTONIO	06/06/1954	B2
61	LAI	IGNAZIO	06/07/1949	B2
62	MARRAS	GIOVANNA ROSA	30/10/1953	B2
63	MOSSA	MARIA LEONARDA	27/10/1950	B2
64	PIRAS	GIOVANNI	31/01/1952	B2
65	PIRAS	MARIA GABRIELLE	02/04/1958	B2
66	PITTALIS	GRAZIELLA	28/09/1953	B2
67	POLO	CATERINA ANNA	24/11/1950	B2
68	RUGGIU	GIULIO PAOLO	15/01/1951	B2
69	SANTONI	ANNA RITA	03/11/1955	B2
70	SIAS	GIOVANNI MARIA GAVINO	29/05/1950	B2
71	ULERI	PIETRO	01/06/1953	B2
72	USAI	MARIA LORENZA	08/12/1957	B2
73	ZARA	MARCO	12/01/1952	B2
74	MARRAS	ANTONIO GAVINO	16/02/1953	A1S

05A08637

DECRETO 10 giugno 2005.

Individuazione, in via generale, dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta per il conferimento di funzioni alla regione in materia di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, recante norme per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2004, relativo alle modalità di individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate;

Considerato che, in sede di prima applicazione, le risorse finanziarie da attribuire sono determinate, sentita la Regione, in misura pari al 95% delle spese sostenute per il personale trasferito e al 95% delle spese di funzionamento effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per le funzioni e i compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, nell'ultimo esercizio finanziario durante il quale le predette funzioni e compiti sono stati integralmente svolti;

Sentita la Regione autonoma Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Risorse finanziarie relative al personale

1. Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le risorse finanziarie, di cui all'allegato 1, relative alle spese per il trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, indennità di amministrazione e di posizione, indennità di seconda lingua) effettivamente sostenute dall'Amministrazione per il personale transitato.

2. Relativamente al personale trasferito sono altresì conferite alla Regione Valle d'Aosta le risorse finanziarie riferite al trattamento economico accessorio, indicate nell'allegato 2.

Art. 2.

Risorse finanziarie relative al funzionamento degli Uffici

1. Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le risorse finanziarie, di cui all'allegato 3, relative alle spese per il funzionamento della Direzione regionale del lavoro settore politiche del lavoro nonché delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Art. 3.

Beni, risorse strumentali ed informatiche

1. Sono conferiti alla Regione Valle d'Aosta i beni e le risorse strumentali indicati negli inventari allegati all'apposito verbale di consegna sottoscritto tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il rappresentante della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.

2. Sono altresì trasferiti alla Regione Valle d'Aosta i beni e le risorse informatiche. in relazione alle funzioni conferite, assegnati alla Direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, come individuati negli appositi inventari predisposti ai sensi del citato art. 4, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.

Art. 4.

Successione nei contratti

1. La Regione Valle d'Aosta subentra nei contratti in corso, ad eccezione di quelli di locazione e di quelli riferiti al sistema informativo lavoro, oltre che nella titolarità di tutti gli altri rapporti attivi e passivi facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dalla data di cui all'articolo successivo.

Art. 5.

Decorrenza del trasferimento

1. Il trasferimento delle risorse individuate ai sensi del presente provvedimento ha effetto dalla medesima data dalla quale si determina il passaggio del personale alla regione operato con il decreto ministeriale previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.

Roma, 10 giugno 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 25

ALLEGATO 1
Trattamento fondamentale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Risorse finanziarie da trasferire alla Regione Valle d'Aosta

Totale risorse da trasferire € **924.713**

Direzione regionale del lavoro di Aosta		
Posizione economica	**Numero unità**	
C 3 S	2	60.069,43
C 3	1	28.447,52
C 2	7	184.678,41
C 1	5	120.701,16
B 3	12	257.011,42
B 2	1	19.863,94
totale	**28**	**670.771,88**
contributi previdenziali e I.R.A.P a carico dell'Amm.ne		€ **253.940,89**

ALLEGATO 2

Trattamento economico accessorio capitolo 1204/02 Tesoro Amm.ne

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 10.272,81

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	
DRL AOSTA/SCICA	€ 10.272,81

ALLEGATO 2

Accessorio capitolo 1205/02 IRAP

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 3.608,21

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	
DRL AOSTA/SCICA	€ 3.608,21

ALLEGATO 2

Trattamento economico accessorio capitolo 1207/01 FUA componente netta

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 29.402,75

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	
DRL AOSTA/SCICA	€ 29.402,75

ALLEGATO 2

accessorio capitolo 1207/02 IRPEF

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 9.183,96

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	
DRL AOSTA/SCICA	€ 9.183,96

ALLEGATO 2

Trattamento economico accessorio capitolo 1207/03 Tesoro dipendente

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 3.862,90

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	
DRL AOSTA/SCICA	€ 3.862,90

ALLEGATO 2/A

Trattamento economico accessorio capitolo 1217 Buoni pasto

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 7.722,85

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	
DRL AOSTA/SCICA	€ 7.722,85

ALLEGATO 2/B

Spese sostenute dal 1//1/04 al 31/12/04 accessorio capitolo 1203/01 missioni all'interno

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 383,03

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	Politiche del Lavoro	SCICA
AOSTA	43,74	339,29

ALLEGATO 3

Spese sostenute dal 1/1/04 al 31/12/04 accessorio capitolo 1275 Spese postali

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 5.564,03

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	Politiche del Lavoro	SCICA
AOSTA	1.202,71	4.361,32

ALLEGATO 3/A

Spese sostenute dal 1/1/04 al 31/12/04 cap. 4814 ex cap. 1264 spese funz.

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 21.381,78

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	Politiche del Lavoro	SCICA
AOSTA	1.483,33	19.898,45

ALLEGATO 3/B

Spese sostenute dal 1/1/04 al 31/12/04 cap. 4816 ex cap. 1270 spese d'ufficio

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 1.414,29

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	Politiche del Lavoro	SCICA
AOSTA	243,87	1.170,42

ALLEGATO 3/C
Spese sostenute dal 1/1/04 al 31/12/04
cap. 4818 ex cap. 1273
oneri condominiali

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 12.935,38

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	Politiche del Lavoro	SCICA
AOSTA	1.323,28	11.612,10

ALLEGATO 3/D
Spese sostenute dal 1/1/04 al 31/12/04
cap. 4819 ex cap. 1274
manutenzione locali

Totale risorse da trasferire alla Regione: € 2.125,25

Personale transitato: risorse da trasferire alla Regione

Regione Valle D'Aosta	Politiche del Lavoro	SCICA
AOSTA	398,05	1.727,20

05A08638

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 agosto 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvana Papri, cittadina albanese, di titolo di studio estero per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Silvana Papri, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento dell'attestato sostitutivo del diploma di maturità «Vertetim», conseguito presso la scuola media superiore statale di agricoltura, «Quemal Stafa» di Elbasan (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 4 agosto 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla questura di Alessandria il 15 novembre 2004 con scadenza il 4 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Silvana Papri, nata il 15 giugno 1969 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A08633

DECRETO 23 agosto 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Dilore Gjonaj, cittadina albanese, di titolo di studio estero per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dilore Gjonaj, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento dell'attestato sostitutivo del diploma di maturità «Deftese Pjekurie», conseguito presso la scuola media superiore statale di agricoltura, «70 Vjetorii Pavaresise» di Fushe-Arrez (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 4 agosto 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla questura di Firenze il 6 dicembre 2004 con scadenza il 26 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Dilore Gjonaj, nata il 25 febbraio 1970 a Puke (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A08634

DECRETO 23 agosto 2005.

Riconoscimento, al sig. Diego Antonio Blaz Toledo, cittadino peruviano, di titolo di studio estero per l'assunzione in Italia della qualifica di resposabile tecnico in imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Diego Antonio Blaz Toledo, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento dell'attestato sostitutivo del diploma di scuola secondaria denominato «Certificado oficial de estudios», conseguito presso la scuola secondaria statale-sezione serale per adulti, Colegio «Melitòn Carvajal» secciòn nocturna di Lince - Lima (Perù), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in prese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 4 agosto 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia, solo per l'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha ritenuto di dover richiedere un supplemento di documentazione per autorizzare anche l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione giacché non appare chiaramente dimostrato se l'interessato, oltre al biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, per svolgere le attività di pulizia e disinfezione, possieda anche idonea conoscenza delle altre materie previste dalla circolare medesima, necessarie per autorizzare l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che consente allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, il rilascio di carta di soggiorno a tempo indeterminato;

Considerato che il richiedente è in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Firenze il 2 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Diego Antonio Blaz Toledo, nato il 22 agosto 1950 a Ancash (Perù), cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il titolo di studio di cui in premessa non è riconosciuto utile per lo svolgimento delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, poiché non è stata chiaramente documentata la conoscenza delle materie relative a tali attività previste dalla circolare MICA n. 3428/C del 1997.

3. Avverso il diniego di cui al precedente comma 2 è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A08635

DECRETO 23 agosto 2005.

Riconoscimento, al sig. Dilan Eardly Perera Ethmadalage, cittadino cingalese, di titolo di studio estero per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Dilan Eardly Perera Ethmadalage, cittadino cingalese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore denominato «General certificate of Education (Advanced Level) Examination», ottenuto in seguito ad esami sostenuti presso il Department of examinations in Colombo (Sri Lanka), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che sercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 4 agosto 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Piacenza il 15 novembre 2004 con scadenza il 1° settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dilan Eardly Perera Ethmadalage, nato il 13 gennaio 1982 a Colombo (Sri Lanka), cittadino cingalese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A08636

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 11 luglio 2002.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2005/2006. (Ordinanza n. 62).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, rimane assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:

alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Tenuto conto che l'eventuale adattamento al calendario scolastico da parte delle istituzioni scolastiche è regolamentato dal comma 3 del succitato art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone lo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed attività, dal disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2005/2006;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2005;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2005/2006 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2006.

Art. 2.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

Art. 3.

In via eccezionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare i responsabili degli uffici scolastici regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, specie se in situazione di mobilità.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 20

05A08654

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 agosto 2005.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, 1295 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», che all'art. 161 ha abrogato la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fatta eccezione per gli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 5;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» ed in particolare l'art. 2 relativo alle attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, a seguito delle necessarie direttive impartite all'Istituto medesimo con nota del 14 dicembre 2004 al fine di adeguare lo statuto ai compiti di cui al comma 191 del medesimo articolo;

Vista la nota della Banca d'Italia n. 389027 del 20 aprile 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», viene accertato che le modifiche apportate non contrastano con i principi di sana e prudente gestione;

Visto lo Statuto trasmesso dall'Istituto per il credito sportivo con nota n. 3275 del 20 aprile 2005, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del medesimo ente nelle riunioni del 22 febbraio e 31 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, nel testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

TITOLO I

NATURA ATTIVITÀ - PATRIMONIO

Art.1

Natura giuridica

1. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è disciplinato dal presente statuto.

2. L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è ente di diritto pubblico con gestione autonoma.

3. L'Istituto ha sede legale in Roma e può istituire e sopprimere dipendenze e/o uffici anche di rappresentanza, sul territorio nazionale ed all'estero.

Art. 2.

Attività

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'Istituto opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali.

2. Nell'ambito dei settori di cui al comma 1, l'Istituto esercita in via diretta o indiretta, nei limiti di legge:

(a) l'attività bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma ed esercitando il credito, sotto qualsiasi forma. Esercita ogni altra attività finanziaria, inclusa la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari aperte, secondo la disciplina propria di ciascuna di esse. Rientrano pertanto nell'ambito delle attività proprie dell'Istituto il credito per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree; per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste; per la promozione della cultura sportiva; per la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di eventi sportivi; per finanziare iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali; per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa. L'Istituto può finanziare ogni altra attività ed investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali. L'Istituto può altresì svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attività culturali e assumere, nei limiti consentiti dall'ordinamento, partecipazioni al capitale di imprese, operanti nei predetti settori, anche in concorso con enti locali territoriali e fondazioni bancarie;

(b) la concessione di contributi e finanziamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a tassi agevolati mediante utilizzo dei «Fondi apportati» secondo quanto previsto dal successivo art. 20;

(c) la gestione dei Fondi speciali, di cui al titolo III del presente statuto e con le modalità ivi descritte.

3. Per lo svolgimento delle attività del precedente comma 2, l'Istituto può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa ed accessoria e così, tra l'altro, compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive, ivi inclusi investimenti in quote di OICR, nonché svolgere qualsiasi altra attività consentita alle banche.

Art. 3.

Patrimonio dell'Istituto e Fondi apportati da terzi

1. Il «Capitale» dell'Istituto ammonta a 9.554.452 euro. Esso è suddiviso in quote del valore unitario pari ad 1 euro ed è ripartito nelle seguenti percentuali tra gli attuali partecipanti:

(a) Coni Servizi S.p.a., 5,405%;

(b) Cassa depositi e prestiti S.p.a., 21,622%;

(c) Banca nazionale del lavoro S.p.a.,l0,811%;

(d) Dexia Crediop S.p.A., 21,622%;

(e) Assicurazioni generali S.p.a., 5,405%;

(f) Banca Monte dei paschi di Siena S.p.a., 10,811%;

(g) San Paolo IMI S.p.a., 10,811%;

(h) Banco di Sicilia S.p.a., 10,811%;

(i) Banco di Sardegna S.p.a., 2,702%.

Le frazioni di quota dei singoli partecipanti sono sommate e riassegnate per quote unitarie secondo l'ordine decrescente delle quote di partecipazione.

2. Il Patrimonio dell'Istituto è costituito dal «Capitale», dal «Fondo di riserva ordinaria» e dalle riserve statutarie e straordinarie.

3. Il «Fondo di garanzia CONI» è stato apportato da Coni Servizi S.p.a.

4. Il «Fondo ex legge n. 50/83» è stato apportato dallo Stato.

5. Il «Fondo di garanzia» e il «Fondo ex legge n. 50/83» sono indicati collettivamente come i «Fondi apportati».

6. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 36, comma 3, i Fondi apportati sono subordinati a tutte le altre passività dell'Istituto. Salvo espresso nulla osta della Banca d'Italia, possono essere rimborsati solo in caso di liquidazione dell'Istituto, e dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati. I Fondi apportati possono essere utilizzati dall'Istituto in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria.

Art. 4.

Conferimento e trasferimento di quote

1. Il capitale dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori al 5,405% della attuale consistenza del «Capitale» anche da altri partecipanti.

2. Su richiesta degli apportanti, il consiglio di amministrazione può imputare a «Capitale», in tutto o in parte, i «Fondi apportati» con attribuzione della partecipazione al rispettivo apportante.

3. Il valore dei nuovi apporti patrimoniali, compresi quelli di cui al precedente comma 2, è determinato secondo i principi previsti dal successivo art. 34 per la liquidazione delle quote di partecipazione.

4. I nuovi conferimenti ed i trasferimenti delle quote di partecipazione, con esclusione di quelle infragruppo, devono essere approvati dal consiglio di amministrazione.

5. Le quote di partecipazione possono essere trasferite, solo a banche ed intermediari finanziari vigilati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 o del testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, assicurazioni, nonché a favore delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi caratteristiche di comprovata solidità patrimoniale e regolarità di gestione.

6. Il partecipante che intende alienare la quota di sua pertinenza ne dà comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto, contenente l'indicazione del potenziale cessionario della quota. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sull'approvazione entro quindici giorni dalla data di ricezione, tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche sopra indicate.

TITOLO II

OPERATIVITÀ

Art. 5.

Operatività prevalente

1. Nell'esercizio delle attività creditizie e finanziarie, l'Istituto opera prevalentemente con comuni, province, e regioni; enti pubblici; C.O.N.I. Servizi S.p.a., Federazioni sportive nazionali; società, associazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I, società e associazioni culturali; enti di promozione culturale e dello spettacolo nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali. L'Istituto indirizza le proprie attività creditizie e finanziarie prevalentemente nel settore dello sport.

2. Con delibere del consiglio di amministrazione sono indicate le modalità con le quali l'Istituto dà attuazione ai principi di prevalenza di cui al comma 1, nonché al criterio di connessione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*.

3. I finanziamenti sono concessi in base a progetti approvati ai sensi delle vigenti norme di legge. I finanziamenti ed i contributi per la realizzazione di impianti sportivi di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera *b)* ed i contributi di cui al successivo art. 8 sono concessi previo parere tecnico del C.O.N.I. sul progetto.

Art. 6.

Revoca dei finanziamenti

1. L'Istituto può revocare i finanziamenti concessi a beneficiari che non assicurino la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate o che non mantengano la destinazione anche indiretta delle stesse o degli impianti ad uso sportivo o per attività culturali.

Art. 7.

Cessione di contributi

1. L'Istituto può accettare, in garanzia delle operazioni di finanziamento, la cessione di rate di contributi concessi dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dalle province e da altri enti pubblici al fine di agevolare gli investimenti nel settore dello sport e dei beni e delle attività culturali.

TITOLO III

FONDI SPECIALI

Art. 8.

Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi

1. L'Istituto può concedere contributi negli interessi sui finanziamenti, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., purché per le finalità istituzionali dell'Istituto, utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di gestione dei fondi, le disponibilità di un Fondo speciale di titolarità dello Stato costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Investimenti del fondo per la concessione di contributi

1. Il fondo di cui al precedente art. 8 può essere investito temporaneamente, con deliberazioni del Comitato di gestione dei fondi, in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati.

2. Il fondo di cui al precedente art. 8 deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi.

3. I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di gestione dei fondi, sono portati ad incremento del fondo di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002

1. Presso l'Istituto è istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

2. Il funzionamento del fondo che è di titolarità dello Stato è disciplinato dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. La dotazione finanziaria del fondo è di € 10.170.168,63.

4. L'Istituto gestisce ad amministra il fondo a titolo gratuito.

5. Il Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi di cui al precedente art. 8 ed il Fondo di garanzia *ex lege* n. 289/2002 di cui al presente articolo sono indicati come i «Fondi speciali».

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 11.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

(a) il presidente;

(b) il consiglio di amministrazione;

(c) il comitato esecutivo;

(d) il Comitato di gestione dei fondi apportati e dei fondi speciali;

(e) il collegio dei sindaci;

(f) il direttore generale.

Art. 12.

Presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Il presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno tenuto anche conto delle proposte dell'amministratore delegato e del direttore generale, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

(a) dal presidente;

(b) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

(c) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

(d) da un membro designato dalla conferenza Stato-regioni;

(e) da un membro designato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.;

(f) da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

(g) da quattro membri designati dai partecipanti di cui alle lettere da *(c)* ad *(i)* del precedente art. 3, comma 1 aventi, alla data di entrata in vigore del presente statuto, una quota partecipativa non inferiore al 10,811%.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo ambito un vicepresidente che sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 14.

Durata in carica del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 esercizi. I consiglieri uscenti possono essere confermati e restano in carica sino alla nomina dei nuovi consiglieri.

2. Quando, nel corso del mandato, si verifichi una vacanza in seno al consiglio, il presidente promuove gli adempimenti necessari per la reintegrazione del numero dei componenti, ai sensi di legge.

3. Il componente del consiglio che subentri ad altro componente nel corso del mandato, resta in carica fino al compimento dello stesso.

Art. 15.

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal consigliere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal consigliere designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, da quello designato dal C.O.N.I., da quello designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da quello designato dalla Conferenza Stato-regioni e da due consiglieri scelti tra quelli designati dai partecipanti di cui alle lettere da *(e)* ad *(i)* del precedente art. 3, comma 1, eletti dal consiglio su indicazione dei predetti partecipanti.

2. I componenti elettivi del comitato durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Art. 16.

Comitato di gestione dei fondi apportati e dei fondi speciali

1. Il Comitato di gestione dei «Fondi apportati» e dei Fondi speciali è composto dal presidente, dal consigliere di amministrazione designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da quello designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, da quello designato dal C.O.N.I. e da quello designato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. Il Comitato ha la medesima durata del consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.

2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie, può delegare, proprie attribuzioni al Comitato esecutivo o all'amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

3. Mediante appositi regolamenti, il consiglio può altresì delegare, nel rispetto delle norme statutarie, proprie attribuzioni al direttore generale, ai vice direttori generali e ai dirigenti.

4. Tutte le decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio secondo le modalità da quest'ultimo determinate.

5. Oltre alle attribuzioni rimesse al consiglio da altri articoli del presente statuto compete allo stesso senza possibilità di delega:

a) la deliberazione di modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione da parte delle competenti autorità;

b) la deliberazione circa i nuovi conferimenti, i trasferimenti e la liquidazione delle quote già conferite e sulla richiesta di imputazione a capitale di tutto o parte dei Fondi apportati;

c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 20;

d) l'istituzione o soppressione di dipendenze e/o uffici anche di rappresentanza;

e) la determinazione dell'assetto organizzativo generale, nonché della costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;

f) consentire la cancellazione e la riduzione delle ipoteche qualora non siano correlate all'estinzione o proporzionale diminuzione del credito;

g) la deliberazione sull'acquisto e sulla alienazione di immobili nonché sull'assunzione e dismissione di partecipazioni di aziende o rami di aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

h) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;

i) la nomina del vice-presidente;

j) la nomina dell'amministratore delegato e il conferimento dei relativi poteri e la remunerazione;

k) la nomina del direttore generale, dei vice direttori generali in numero non superiore a 2, del personale dirigente e la determinazione dei relativi trattamenti economici;

l) la definizione dell'organico del personale e l'approvazione del relativo regolamento e del trattamento economico;

m) la nomina del soggetto esterno incaricato del controllo contabile.

Art. 18.

Amministratore delegato

1. L'amministratore delegato, se nominato, esercita i poteri allo stesso attribuiti dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme del presente statuto e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione stesso.

2. Può essere nominato un amministratore delegato scelto d'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i consiglieri di amministrazione designati dai predetti Ministri.

3. L'amministratore delegato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e deve, comunque, avere maturato specifica esperienza nel settore bancario.

4. L'amministratore delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi avvalendosi del direttore generale.

5. L'amministratore delegato può svolgere anche le funzioni del direttore generale dell'Istituto, se questi non viene nominato.

Art. 19.

Deleghe al comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo lo svolgimento dei compiti di concessione del credito nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *(a)*, stabilendone i criteri ed i limiti.

2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie, può delegare al comitato esecutivo altre attribuzioni, determinando i limiti della delega.

3. Il comitato esecutivo potrà adottare in via d'urgenza anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione esclusi quelli indicati all'art. 17, comma 5; i provvedimenti adottati dovranno essere comunicati al consiglio stesso, a cura del presidente alla prima riunione successiva.

4. Il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sulla attività svolta.

Art. 20.

Deleghe al Comitato di gestione dei fondi

1. Il consiglio di amministrazione delega al Comitato di gestione dei fondi lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere *(b)* e *(c)* e di quelle relative alla gestione separata di cui all'art. 35.

2. Il comitato di gestione dei fondi stabilisce criteri e modalità di gestione dei Fondi apportati e del Fondo di cui all'art. 8 del presente statuto, assicurando l'utilizzo del Fondi apportati prevalentemente verso finanziamenti a tassi agevolati.

3. Il comitato di gestione dei Fondi riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione in merito all'attività svolta.

Art. 21.

Trattamento economico del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione

1. Al presidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione compete un compenso annuo fisso, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

2. L'ammontare del compenso annuo è fissato nel decreto di nomina.

Art. 22.

Convocazioni

1. Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato di gestione dei fondi sono convocati dal presidente.

2. La convocazione viene fatta mediante invito contenente la indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, spedito almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta.

3. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, quarantotto ore prima della seduta.

4. Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato di gestione dei fondi sono convocati di regola una volta al mese.

5. Il presidente convoca, inoltre, i predetti organi collegiali quando ne facciano richiesta, indicandone le ragioni e l'oggetto, almeno due dei loro componenti, ovvero il collegio dei sindaci.

Art. 23.

Validità delle sedute e adozione delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi è richiesto l'intervento della maggioranza dei loro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2, per la quale valgono le maggioranze ordinarie, le deliberazioni di cui all'art. 17, comma 5, lettera *a)* che comportino modificazioni dei diritti amministrativi e patrimoniali dei partecipanti al capitale e quelle di cui alle lettere *c)* e *g)* dello stesso articolo sono adottate con il voto favorevole di almeno sette componenti il consiglio.

3. Ai componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 si applica la disciplina in tema di interessi degli amministratori prevista dall'art. 2391 del codice civile.

Art. 24.

Segreteria degli organi collegiali

1. Le funzioni di segretario degli organi collegiali sono attribuite ad uno dei vice direttori generali o ad un dirigente dell'Istituto, designato dal presidente.

2. Il componente più giovane per età dei predetti organi esercita le funzioni di segretario, nel caso che gli stessi deliberino di tenere riservate le adunanze, o, nell'ambito di esse, la trattazione di determinati affari. In tal caso vengono stabilite le modalità di conservazione e trasmissione riservata degli atti alle autorità competenti.

3. Il segretario redige il verbale di ciascuna riunione, che, trascritto in appositi libri, è firmato dal presidente e dall'estensore.

Art. 25.

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designati rispettivamente:

a) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'economia e delle finanze;

b) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) uno effettivo, dalla Conferenza Stato-regioni;

d) uno effettivo, dai partecipanti di cui alle lettere da *(c)* ad *(i)* del precedente art. 3, comma 1;

e) uno effettivo designato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

2. Il collegio dei sindaci è presieduto dal membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I sindaci durano in carica quattro esercizi.

4. Il collegio vigila sul rispetto della legge, sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti, ed esercita il controllo sull'amministrazione dell'Istituto secondo le previsioni e con i poteri stabiliti dalla vigente normativa per le società per azioni.

5. I sindaci uscenti possono essere confermati in carica fino al subentro dei loro successori.

6. I sindaci effettivi assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi e sono convocati nei modi e nelle forme previsti per la convocazione dei componenti di detti organi.

7. Delle riunioni del collegio sindacale viene redatto verbale, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, firmato da tutti gli intervenuti.

8. Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuo fisso.

9. L'ammontare del compenso annuo è fissato nel decreto di nomina.

10. Ai sindaci effettivi e supplenti spetta il rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26.

Direttore generale

1. Il direttore generale, rispondendo al consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, nell'ambito dei poteri a questo attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1 sovrintende alla gestione aziendale e, se l'amministratore delegato non viene nominato, dà esecuzione alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dal comitato di gestione dei fondi. In caso di nomina dell'amministratore delegato, il direttore generale cura l'esecuzione delle delibere dell'amministratore delegato e coadiuva quest'ultimo nell'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, il direttore generale: *(a)* dirige le funzioni aziendali dell'Istituto; *(b)* predispone il bilancio annuale e ne cura la presentazione al consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci, non oltre novanta giorni dalla sua chiusura con una relazione illustrativa; *(c)* attende all'organizzazione operativa dell'Istituto e degli uffici, sulla base dell'assetto organizzativo generale dell'Istituto fissato dal consiglio di amministrazione; *(d)* gestisce gli affari correnti, avvalendosi del personale all'uopo designato; *(e)* interviene alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi; *(f)* in caso di assenza o impedimento il direttore generale è sostituito, a tutti gli effetti, da uno dei vice direttori generali autorizzato dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e deve, comunque, avere maturato specifica esperienza nel settore bancario.

Art. 27.

Controllo contabile

Il consiglio di amministrazione attribuisce il controllo contabile ad un soggetto esterno che avrà i compiti, i poteri, le responsabilità previste dalla legge.

Art. 28.

Firma di atti e comunicazioni

1. La rappresentanza legale e la firma sociale spetta al presidente o a chi lo sostituisce a norma dell'art. 13, comma 3.

2. I contratti di finanziamento e gli atti connessi e conseguenti sono stipulati dal presidente, o dal vice-presidente, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, dal direttore generale, da uno dei vice direttori generali o da altri dirigenti o quadri direttivi dipendenti dell'Istituto a ciò previamente designati dal consiglio di amministrazione.

3. L'amministratore delegato e/o il direttore generale o il vice direttore generale che lo sostituisce hanno la rappresentanza e la firma per gli atti rientranti nell'ambito delle attribuzioni loro rispettivamente delegate dal consiglio di amministrazione, nonché per gli atti, la corrispondenza ed i documenti in genere che riguardano l'Istituto.

4. Il consiglio può, tuttavia, per singoli atti o categorie di atti, delegare a dipendenti dell'Istituto poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firma.

5. Il presidente può rilasciare procure, anche a persone estranee all'Istituto, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti dell'Istituto medesimo.

6. Di fronte ai terzi, agli uffici del territorio, alla amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei soggetti indicati nel precedente comma 2 fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quelli che lo precedono nell'ordine indicato nel predetto comma 2.

TITOLO V

Art. 29.

Bilancio

1. L'esercizio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre.

2. Il bilancio, predisposto dal direttore generale ed accompagnato dalla relazione di questi e da quella del collegio dei sindaci, viene sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio è redatto secondo modalità che diano piena evidenza del sistema contabile separato della gestione separata.

Art. 30.

Deposito del bilancio

1. Il bilancio e gli allegati sono depositati presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la approvazione.

Art. 31.

Utili di bilancio

1. Dagli utili netti annuali è prelevata una quota del 20% da destinare alla «Riserva ordinaria».

2. Una ulteriore quota del 20% è destinata ad incremento del «Fondo *ex lege* n. 50/1983», di titolarità dello Stato. Tale percentuale sarà ridotta in misura proporzionale alla misura della diminuzione di tale Fondo nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2; nell'ipotesi invece di riduzione del Fondo ai sensi dell'art. 36, comma 3, la riduzione proporzionale della percentuale si applicherà soltanto quando l'entità del Fondo si riduca in misura inferiore alla metà dell'attuale; in ogni caso la percentuale di diminuzione determinerà un corrispondente aumento della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Una ulteriore quota del 10% è destinata dal consiglio di amministrazione:

(a) a fondi di riserva straordinari;

(b) al C.O.N.I. S.p.a. a riconoscimento di una commissione sul Fondo di garanzia;

(c) ad un fondo da destinare a finalità culturali e sociali, secondo le modalità fissate dal consiglio di amministrazione;

(d) ad un fondo avente lo scopo di finanziare prestiti e contributi assistenziali al personale.

4. La quota residua del 50% è assegnata ai partecipanti come dividendo, in misura proporzionale alla quota di capitale di pertinenza di ciascun partecipante. Tale percentuale del 50% sarà ridotta in misura proporzionale alla riduzione del patrimonio nel caso di liquidazione di uno dei partecipanti ai sensi dell'art. 34 del presente statuto; contestualmente si procederà all'aumento della percentuale di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Art. 32.

Trasmissione bilancio

1. Il bilancio, con l'elenco dei finanziamenti annualmente concessi, è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali, al cui stato di previsione, da presentarsi al Parlamento, deve essere allegato.

Art. 33.

Vigilanza

1. L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, in conformità alla disciplina del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell'Istituto rimane di competenza dei ministeri competenti.

2. Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti ed ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'organo di vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti.

Art. 34.

Liquidazione delle quote di partecipazione

1. Ai partecipanti è attribuito il diritto di recesso nel caso di modifiche dello statuto che determinino un cambiamento significativo dell'attività dell'Istituto, ovvero dei diritti di partecipazione.

2. Il consiglio di amministrazione, con apposita delibera, specifica i casi indicati al precedente comma 1 e determina le condizioni e le modalità di liquidazione tenendo conto, ai fini della determinazione del valore delle quote, dei criteri di cui all'art. 2437-*ter* del codice civile per quanto compatibili. La delibera è sottoposta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 35.

Gestione separata

1. Per il perseguimento dell'oggetto sociale indicato al precedente art. 2, comma 2, lettera *(b)* e di ogni attività strumentale, connessa ed accessoria è istituito un sistema di gestione separata a fini contabili ed organizzativi uniformato a criteri di trasparenza e salvaguardia dell'equilibrio economico (indicata come la «Gestione separata»).

2. I «Fondi apportati», i crediti concessi mediante l'utilizzo di detti fondi, i contributi e finanziamenti in conto capitale e i finanziamenti a tassi agevolati concessi in esecuzione dell'oggetto sociale indicato al precedente art. 2, comma 2, lettera *(b)*, nonché le disponibilità liquide derivanti dal rimborso del capitale e dal pagamento degli interessi e gli utili assegnati ai sensi dell'art. 31, comma 2, sono amministrati tramite la gestione separata.

Art. 36.

Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente statuto, il consiglio di amministrazione individua con propria delibera assunta con la maggioranza qualificata di cui all'art. 23, comma 2 i crediti e le altre componenti dell'attivo patrimoniale, di ammontare pari al valore dei fondi apportati al 31 dicembre 2004, che devono essere amministrati tramite la gestione separata assicurando in ogni caso adeguata liquidità ai fondi. Resta salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, e nei limiti della compatibilità con la natura di ente pubblico, si applica la disciplina della società per azioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro la data di emanazione del decreto di approvazione del presente statuto, potrà essere indicata la quota del «Fondo *ex lege* n. 50/1983» da restituirsi allo Stato.

4. Il consiglio di amministrazione adotta la delibera di cui al precedente art. 34 entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di approvazione del presente statuto.

05A08643

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini atti a dare vini spumanti per le regioni Liguria, Lombardia, Sardegna e Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del

3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura delle regioni Liguria, Lombardia, Sardegna e Sicilia con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a IGT e per le varietà di uve atte a dare vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria atte a dare vini da tavola e vini a IGT: «Colline Savonesi», «Colline del Genovesato» e «Golfo dei Poeti» nonché per la varietà di uve «Lumassina» atta a dare vini spumanti;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia atte a dare vini da tavola e vini IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Sardegna, limitatamente alle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, atte a dare vini da tavola e vini IGT;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia atte a dare vini da tavola e vini IGT;

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2005

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

Elenco delle varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti.

Regione Lombardia:

Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling italico, Moscato, Trebbiano di Soave bianco (T. di Lugana).

05A08692

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. (Deliberazione n. 107/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella stesura risultante dalle modifiche apportate - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191 - che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» per un importo complessivo di 309,874 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma, a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato, venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, alla voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali», inserisce l'intervento «Hub aeroportuali - allacciamenti metro Parma» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 18 novembre 2004, n. 657, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma»;

Vista la nota 17 dicembre 2004, n. 707, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la versione aggiornata della predetta relazione istruttoria;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, tra le infrastrutture di interesse regionale per le quali concorre l'interesse nazionale, nella sezione «Sistemi urbani» alla voce «Progettazione e realizzazione del trasporto rapido a Parma»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riser-

vandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che specifica in modo articolato i contenuti della proposta che viene sottoposta a questo Comitato - precisando che viene richiesta l'approvazione del progetto preliminare dell'opera anche ai fini della localizzazione dell'opera stessa, dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - e che poi, in relazione all'esito del dibattito svoltosi in seduta, concorda di rinviare a successiva occasione la questione dell'assegnazione di finanziamenti a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1) delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la realizzazione dell'opera si inserisce nel programma di interventi di riqualificazione delle maggiori infrastrutture di servizio e di accesso all'area urbana di Parma concordato tra i soggetti istituzionalmente competenti a seguito della scelta della città quale sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che il collegamento con lo scalo aeroportuale è esplicitamente citato anche nell'atto aggiuntivo alla citata Intesa quadro, stipulato il 4 agosto 2004;

che il progetto dell'intervento prevede la realizzazione di un sistema di trasporto a guida vincolata, costituito da tre linee integrate tra loro, di cui le prime due di metropolitana leggera e con un tracciato che si sviluppa in parte in galleria ed in parte a raso/trincea:

la linea A, che realizza il collegamento dal parcheggio «Scambiatore Nord» (autostrada) alla stazione F.S e fino al Campus universitario, attraversando il centro storico in direzione nord-sud lungo il corridoio centrale, e che presenta una lunghezza dell'ordine di circa 12 km, di cui circa 4 km in galleria, e n. 26 fermate, con una distanza interstazionale media dell'ordine di 450 m;

la linea B, che collega la stazione FS all'ospedale Maggiore e, tramite l'interconnessione a piazzale Barbieri, all'ospedale «Città di Parma»;

la linea C, che, in relazione al previsto potenziamento del servizio ferroviario regionale diretto tra Parma e Salsomaggiore, dovrebbe assicurare il collegamento fra la stazione FS area aeroportuale/fieristica di Parma - utilizzando per circa 2 km l'esistente linea FS, sulla quale è prevista la realizzazione della nuova fermata «aeroporto» - e realizzare così l'allacciamento della linea di metropolitana leggera A all'aeroporto stesso, oltre che ponendosi a servizio delle esistenti limitrofe aree commerciali, sia a nord che a sud della linea;

che il comune di Parma, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto preliminare dell'intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo ha ricevuto in data 30 giugno 2003, e che successivamente ha proceduto a rielaborare il progetto stesso, comprensivo dello studio di impatto ambientale, inoltrandolo alla regione Emilia Romagna, alla provincia, al predetto Ministero e agli altri Ministeri e Enti competenti, mentre comunicava agli Enti interferiti che la trasmissione effettuata dalla provincia era da intendere effettuata, per proprio conto, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

che il comune di Parma - anche a seguito delle indicazioni emerse dai soggetti coinvolti nella procedura, i quali hanno richiesto ulteriori specifici approfondimenti - ha ritenuto prioritaria la realizzazione delle linee A e C ed ha chiesto al Ministero istruttore di sospendere ogni giudizio relativamente alla linea B, fornendo integrazioni, richieste soprattutto della provincia, per le altre 2 linee;

che il comune di Parma ha proceduto alla pubblicazione di apposito avviso dell'avvenuto deposito del progetto preliminare e del SIA presso la regione Emilia Romagna e la provincia di Parma;

che la provincia di Parma, con delibera 7 ottobre 2004, n. 1088, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per le linee A e C e negativo per la linea B, per la quale il comune di Parma non aveva redatto integrazioni, appunto perché considerato non prioritario;

che la regione Emilia Romagna, con delibera di giunta 18 ottobre 2004, n. 2069, si è pronunziata favorevolmente, con prescrizioni, anche ai fini della localizzazione dell'opera limitatamente alle linee A e C richiamando, tra l'altro, e facendo proprie le prescrizioni dettate dalla provincia e allegando il testo della citata delibera della provincia medesima che indica quale soggetto competente - ai sensi della legge regionale del 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e integrazioni - ad esprimere il parere sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale;

che il comune ha inviato, tra l'ottobre ed il novembre 2004, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti documentazione integrativa, tra cui le planimetrie relative al tracciato come modificato a seguito del recepimento di osservazioni pervenute da parte degli enti interessati e dalla cittadinanza;

che parere favorevole, con prescrizioni per gli aspetti tecnici e ambientali, ha espresso anche la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge n. 1042/1969 con voto n. 307/L.O. nella seduta del 25 novembre 2004, riservandosi un esame più puntuale sugli aspetti economici in sede di valutazione del progetto definitivo;

che, in relazione al ruolo cardine per lo sviluppo urbanistico della città e dei trasporti urbani e extraurbani, è stata individuata una prima «tratta funzionale, costituita dalla parte nord della linea A», da scambiatore Nord a Piazza Barbieri, e dalla linea C (collegamento stazione FS-aeroporto);

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è il comune di Parma;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che nell'atto aggiuntivo del 4 agosto 2004 alla Intesa generale quadro del 19 dicembre 2003 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma hanno convenuto che il potenziamento della citata tratta ferroviaria Parma - Fidenza - Salsomaggiore, parte integrante del sistema di trasporto metropolitano e connessa allo scalo aeroportuale, sarà progettato e realizzato d'intesa fra provincia e comune di Parma, RFI e regione Emilia Romagna;

che i tempi di predisposizione del progetto definitivo e di realizzazione dell'intervento, al netto di quelli necessari per gli espropri e per l'acquisizione del materiale rotabile, sono di massima indicati in 70 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo delle linee A e C è di 306.836.642 euro di cui 268.648.660 per infrastruttura, 37.887.982 per rotabili e 300.000 per somme a disposizione non soggette a IVA;

che il costo della sola prima tratta funzionale è quantificato in 198.661.000 euro, di cui 17.876.000 per materiale rotabile;

che la richiesta originaria di finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche è di 210.000.000 euro, pari al 68,5% del costo dell'opera (ripartito in 184.068.464 euro per infrastrutture e 25.931.536 euro per materiale rotabile) e che il comune di Parma, con delibera di giunta 28 ottobre 2004, n. 1259, si è impegnato a presentare al proprio Consiglio la proposta per la costituzione di una società per la realizzazione dell'investimento e a garantire, attraverso detta società, la copertura finanziaria residua (31,5%), ipotizzando il coinvolgimento di capitali privati o il ricorso al mercato finanziario garantito dalla gestione dell'opera;

che, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il finanziamento del materiale rotabile può essere reso disponibile in tempo successivo, trattandosi di fornitura che entrerà in funzione ad opera ultimata, e che pertanto la quota ipotizzata a carico dello Stato nella 1ª fase è di 184.068.464 euro;

che la Cassa depositi e prestiti con nota 28 ottobre 2004, n. 78, ha espresso parere favorevole, sottolineando la necessità di disciplinare con apposito atto di concessione amministrativa i rapporti con il gestore del servizio, rilevando come la capacità di rimborso dei finanziamenti a titolo oneroso che contragga il Comune dipende dall'idoneità finanziaria del gestore a versare un canone per la disponibilità dell'infrastruttura e formulando osservazioni specifiche sul piano economico-finanziario, che hanno portato ad una parziale rivisitazione del medesimo;

che la regione interessata, nella menzionata delibera del 18 ottobre 2004, dichiara di far proprie le osservazioni della locale Agenzia dei trasporti pubblici, che rappresenta il rischio di eventuali perdite di quote di mercato del trasporto pubblico su ferro in relazione ad un'applicazione di tariffa media per viaggio superiore del 28% rispetto al valore attuale inflazionato al 2008, anno di entrata in esercizio della prima tratta funzionale della linea A;

2) delle considerazioni sui profili finanziari svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare:

che l'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita presso detto Ministero, ritiene che un'impostazione dell'investimento secondo schemi diversi da quelli sviluppati nel citato piano economico-finanziario, quale la previsione di un contributo comunale a fondo perduto, consentirebbe una riduzione della contribuzione statale;

che anche il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del predetto Dicastero rileva che l'iniziativa presenta un'elevata redditività del capitale investito, ipotizzando, del pari, il ricorso ad altre forme di finanziamento che riducano l'entità del contributo a fondo perduto richiesto a questo Comitato;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», limitatamente alle linee A e C.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 306.836.642 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore, in relazione alle preoccupazioni di segno opposto espresse dai vari soggetti interessati, dovrà inoltre effettuare uno studio complessivo più approfondito sulla mobilità nell'ambito del territorio provinciale e soprattutto comunale e sui benefici dell'intervento in termini di attrazione del trasporto privato e di spostamento del trasporto pubblico su gomma a quello su rotaia, nonché sull'elasticità della domanda al variare delle tariffe: in particolare, per la

linea C dovranno essere sviluppati gli scenari di traffico con le possibili evoluzioni della domanda di mobilità, le simulazioni modellistiche di utenza e la gestione delle coincidenze con il trasporto su gomma necessarie a recapitare le utenze all'aeroporto e alla fiera. In tale contesto il soggetto aggiudicatore approfondirà la tematica dei rapporti con il gestore del servizio di trasporto segnalata dalla Cassa depositi e prestiti e, in relazione agli esiti degli approfondimenti di cui al presente comma, valuterà anche la proponibilità di schemi di finanziamento che comportino una minore contribuzione statale.

2. Copertura finanziaria.

La individuazione della copertura finanziaria sarà effettuata allorché sarà disponibile una versione aggiornata del piano economico-analitico che tenga conto degli esiti degli approfondimenti tecnici di cui alle prescrizioni contenute nel citato allegato, che potrebbero anche contenere il costo dell'investimento, e degli ulteriori approfondimenti sui vari profili economici di cui al precedente punto 1.3: in detto piano verrà individuato il valore minimo di contributo, a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1º Programma delle opere strategiche, che consenta al progetto di mantenere indici di bancabilità compresi entro soglie di accettabilità comunemente utilizzati nell'analisi finanziaria di progetti della tipologia all'esame.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere copia aggiornata della scheda prevista dalla delibera n. 63/2003, che riporti tutti i subinterventi riconducibili alla voce «allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» e la copertura finanziaria disponibile, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1º Programma delle infrastrutture strategiche per tutti i subinterventi di cui sopra non potrà superare - salva compensazione con altro intervento relativo alla regione interessata - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).

L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP definitivo (codice unico di progetto), che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante la singola opera.

4. Clausole finali.

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» approvato con la presente delibera.

4.2 In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.

4.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 29 agosto 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 349

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Aspetti tecnici:

individuare, ove possibile ed in particolare per le tratte non interessate dall'attraversamento del centro storico, soluzioni più economiche anche per migliorare il rapporto costi-benefici;

verificare il rispetto del decreto ministeriale 11 gennaio 1988 anche per gli aspetti impiantistici in presenza di tratte in galleria e stazioni interrate;

prevedere per la stazione «Barbieri» tutte le opere necessarie per le funzioni di capolinea, poiché la stazione risulta essere stazione terminale per la tratta funzionale proposta;

integrare il sistema di segnalamento con un sistema in grado di controllare la velocità dei convogli, in quanto la linea si sviluppa principalmente in galleria;

definire la metodologia di scavo della galleria profonda; nell'attuale progetto è indicato il metodo a foro cieco o, in alternativa, con scudo, mentre nella quantificazione economica è stato preso in considerazione solo il costo dello scavo eseguito con lo scudo;

sviluppare prioritariamente la tratta Sud della linea A in quanto, per la presenza di nuove previsioni urbanistiche e del Campus, è quella che presenta le più elevate stime di carico, risolvendo, nel contempo, le problematiche relative alla diversa collocazione del Deposito;

sviluppare l'ipotesi di riordino delle autolinee di superficie a seguito della realizzazione della linea A proposta nel documento «integrazione dati su richiesta della regione Emilia Romagna»;

aumentare la velocità commerciale del nuovo sistema di trasporto al fine di ridurre i tempi di viaggio, e rendere il sistema competitivo rispetto all'utilizzo dei mezzi privati; questo obiettivo si può raggiungere migliorando le caratteristiche geometriche del tracciato (raggi di curvatura) ed individuando percorsi più diretti e meno complessi;

ridurre il tracciato in galleria per diminuire i costi di costruzione e per aumentare l'accessibilità al sistema in termini di tempi di accesso ed incremento del numero di fermate;

sviluppare le analisi previste dalla direttiva «Criteri di valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fascia A e B» (Deliberazione di Comitato istituzionale n. 2 dell'11 maggio 2001) e le valutazioni di rischio idraulico per gli ambiti nei quali il tracciato ricade nelle fasce fluviali;

sviluppare gli elaborati tecnici (relazioni, norme e cartografia di dettaglio) atti ad evidenziare le modifiche urbanistiche ai vigenti PSC e POC, derivanti dalla presenza dell'opera sul territorio: si raccomanda che, unitamente alla revisione dello strumento urbanistico vigente, avvenga la messa in campo di azioni efficaci anche relativamente al trasporto merci;

richiedere tutte le autorizzazioni necessarie, relative sia alla fase di esercizio che a quella di cantiere, corredate dalle relative domande complete di tutti i necessari elaborati tecnici;

ottemperare a quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998, ai sensi di quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998, relativamente al parere da rilasciare da parte del Comando provinciale Vigili del fuoco di Parma;

valutare gli eventuali costi relativi a: risarcimento danni causati, nella fase di cantierizzazione, a beni mobili ed immobili presenti nell'area di influenza dell'opera; risarcimenti per danni causati, in fase di esercizio, da vibrazioni e correnti vaganti e perizie tecnico-giuridiche e procedurali connesse. Inoltre, verificata la concreta possibilità di provocare danni sia in fase di cantierizzazione che di esercizio dell'opera, si prescrive di prevedere la stipula di una assicurazione e di riportarne il costo nel progetto definitivo;

prevedere la possibilità di trasposto di biciclette al seguito;

sviluppare gli elaborati cartografici utili a meglio comprendere l'integrazione della parte Nord della Linea A e relative stazioni con il cosiddetto «Progetto Bohigas»;

elencare in modo dettagliato e preciso tutte le interferenze coi diversi sottoservizi: tale elenco andrà aggiornato preventivamente alla progettazione di dettaglio delle opere, per consentire di valutare attentamente le procedure da attuare per ciascuna singola interferenza accertata;

progettare gli interventi necessari alla soluzione delle interferenze con il coinvolgimento degli Enti interessati;

indicare nel dettaglio le tecniche di perforazione adottate e valutare come le stesse possano garantire la stabilità delle strutture in superficie ed impedire l'insorgere di fenomeni fessurativi.

Aspetti economici:

verificare i prezzi unitari per le gallerie naturali ed artificiali che appaiono leggermente sottostimati rispetto alle attuali quotazioni di mercato.

Aspetti di tutela paesaggistica, architettonica ed archeologica:

individuare, relativamente alle aree verdi di pregio, attrezzate per la fruizione del pubblico per attività ludico-ricreative, completamente o anche parzialmente rese non più fruibili, soluzioni compensative di almeno pari estensione e fruibilità, possibilmente a scala locale;

localizzare tutti i cantieri con planimetria con il dettaglio delle tempistiche, lavorazioni svolte, macchinari usati, aree di stoccaggio, parcheggio ecc. indispensabili per una puntuale valutazione degli impatti indotti;

valutare, in fase di cantierizzazione, l'aumento dei tempi di percorrenza, aumento km percorsi ecc. nei tratti di viabilità coinvolta dalla realizzazione dell'opera; valutare in fase di esercizio, l'aumento dei tempi di percorrenza e/o aumento km percorsi ecc. nei tratti di viabilità intercettati a raso dall'opera in progetto. Inoltre, il progetto definitivo deve essere corredato da apposito piano del traffico, relativo alla fase di cantierizzazione, con indicazione delle possibili azioni di mitigazione e minimizzazione degli impatti ed anche di compensazione, soprattutto nell'evenienza che siano impattati bersagli sensibili (es. scuole, ecc.);

rappresentare con documentazione fotografica - per ciò che riguarda la costruzione di muri andatori lungo i tracciati in trincea, di rilevante impatto rispetto al reticolo stradale preesistente - le quinte architettoniche stradali ed i prospetti dei muri andatori, completi delle eventuali reti di elettrificazione dei percorsi: relativamente all'attraversamento in superficie del T. Baganza, area di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, la predetta rappresentazione deve definire i modi di connessione tra le spalle del ponte e le arginature del torrente ed anche la sistemazione delle aree circonvicine;

dettagliare con appositi elaborati l'integrazione fra il piazzale antistante la stazione ferroviaria, ove è situato il monumento a Bottego, ed il cosiddetto progetto Bohigas, considerando anche la fase di realizzazione, e tenendo conto dell'importante preesistenza architettonica storicizzata (citato monumento a Bottego);

individuare in appositi elaborati cartografici, per ogni cantiere, le reti fognarie e scolanti delle acque nere, bianche e grigie eventualmente presenti, oltre alla destinazione finale degli scarichi: andrà inoltre presentata una tabella riassuntiva nella quale siano indicati, per ognuno di essi, il corpo ricettore, i volumi annuali scaricati, le stime delle portate massime e medie, ed il relativo trattamento;

indicare la tipologia, i quantitativi, la gestione, i flussi ed i relativi destini finali, relativamente ai rifiuti prodotti in fase di cantiere (sia liquidi che solidi);

definire le schede tecniche delle sostanze tossiche e radioattive, da stoccare, manipolare o trasportare per la realizzazione dell'opera ed in particolare in quali fasi verrebbero impiegate;

redigere una relazione tecnica in cui vengano illustrati i sistemi di sicurezza e contenimento rispetto all'eventuale installazione di impianti e serbatoi contenenti carburanti, liquidi o sostanze pericolose per l'ambiente;

definire tipologie di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente previsti ai sensi del decreto ministeriale n. 471/1999, qualora si presentassero all'atto di esecuzione dei lavori, problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque che configurino il sito come inquinato ai sensi del suddetto decreto;

verificare, preliminarmente alla fase di recupero delle aree utilizzate come cantieri, le situazioni di inquinamento di suolo ed acque e della necessità di bonifica di tali aree ai sensi del decreto ministeriale n. 471/1999;

prevedere la possibilità di istituire Centri di assistenza al cittadino presso i quali sia possibile ottenere informazioni dirette;

elaborare il Piano di monitoraggio da attuarsi in corso d'opera, per la verifica dello stato delle costruzioni prossime alle linee in progetto ed in particolare le indicazioni sulle modalità esecutive e di gestione nonché l'esplicitazione dei costi;

evitare o ridurre al massimo l'impatto con le aree di comprovato interesse archeologico: si prescrive che tutti gli interventi di scavo per la realizzazione dell'opera e quelli ad essa collegati, anche di lieve entità, siano eseguiti alla presenza di archeologi professionisti, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna;

prevedere nella tempistica e cantierizzazione dell'opera anche i tempi necessari all'esecuzione di più scavi archeologici stratigrafici (inevitabili in corrispondenza dell'ubicazione delle stazioni di p.le della Pace e di p.zza Garibaldi) che dovranno essere realizzati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna ed essere appaltati a ditte strutturate in modo tale da essere in grado di assicurare l'assistenza archeologica di cantiere: i costi di tali scavi e dell'assistenza archeologica sono a totale carico del soggetto aggiudicatore, che deve impegnarsi a cercare soluzioni tecniche, anche in corso d'opera, per valorizzare, eventualmente *in situ*, strutture archeologiche portate in luce dagli scavi;

in fase esecutiva il proponente dovrà fornire magazzini, di cui uno non inferiore a 3000 mq, per conservare in sicurezza i reperti archeologici recuperati in corso d'opera: questi ultimi andranno di mano in mano lavati, siglati e restaurati da operatori specializzati, sempre a carico del proponente, secondo le direttive della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna. Il proponente dovrà impegnarsi a supportare la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia- Romagna con adeguati mezzi nella divulgazione dei

risultati delle ricerche archeologiche e nella valorizzazione dei reperti più significativi (es.: organizzazione di mostre, conferenze, pannellistica, pubblicazioni ecc.);

relativamente alle stazioni ubicate in centro storico, in particolare le stazioni di p.le della Pace e p.zza Garibaldi (per la realizzazione delle quali si attraverseranno con ogni probabilità gli strati archeologici che vanno dal periodo romano a quello medioevale) occorrerà — caso per caso — valutare e scegliere le migliori condizioni per la salvaguardia, conservazione ed eventuale valorizzazione dei reperti rinvenuti. Per le strutture di superficie delle stazioni di cui sopra, si dovrà prevedere strutture (ringhiere di protezione, cartelli indicatori, pensiline di protezione, pali di illuminazione ecc.) connotate da uno «stile minimalista» che non interferiscano con i punti di vista privilegiati. A questo proposito il progetto deve riportare documentazione relativa ad apposite simulazioni dei contesti urbani ove si situano i complessi tutelati, allo scopo di permettere puntuale verifica della compatibilità delle strutture di arredo e delle singole stazioni di risalita e di superficie;

valutare gli impatti dei cantieri, i percorsi dei mezzi, la frequenza dei trasporti e la precisa definizione delle lavorazioni di cantiere;

valutare le immissioni di polveri in atmosfera ed una stima di come vengono modificate, in via previsionale, le condizioni di concentrazione di PM10 nelle diverse condizioni atmosferiche, durante gli anni di attività dei cantieri: si prescrive comunque che, in fase di cantiere, le attività di scavo e movimentazione terre siano interrotte in caso di velocità del vento superiore a 6 m/s e che, per questo, i cantieri siano dotati di anemometro a norma;

elaborare uno specifico apparato sanzionatorio che renda efficaci le misure da adottare per la mitigazione degli impatti generati da polveri sui recettori circostanti le aree di cantiere, di cui al SIA (Vol. 2C, Capitolo 5 «Prescrizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto ai cantieri»);

redigere la planimetria, in scala adeguata, dei cantieri dalla quale siano desumibili le posizioni — oltre che delle sorgenti sonore — anche gli edifici più vicini alle medesime, le mappe di isolivello sonoro ed una tabella in formato numerico con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti al rumore, la quantificazione del livello sonoro diurno e notturno cui gli stessi saranno sottoposti: inoltre, il progetto definitivo deve contenere il piano di monitoraggio della matrice rumore in fase di cantiere, *ante-operam* ed in corso d'opera;

individuare, ove possibile, una localizzazione dei cantieri tale da evitare il ricorso alla procedura di deroga del rispetto dei limiti di emissione;

redigere la progettazione di mitigazioni acustiche per i recettori che lo necessitino in base ai risultati del Piano di risanamento che il comune è in procinto di intraprendere. Inoltre, si prescrive che il progetto definitivo contenga l'elaborazione di una nuova simulazione dello stato di progetto con valutazioni previsionali dei livelli equivalenti di lungo termine per intervalli significativi, diurni e notturni, indotti in corrispondenza delle infrastrutture stradali;

localizzare i punti di estrazione dell'aria degli impianti di aspirazione allo scopo di ridurre al minimo l'effetto acustico e la diffusione di odori presso gli insediamenti circostanti;

relativamente alla fornitura dei veicoli ed alle loro caratteristiche di emissione sonora, si raccomanda che il capitolato di gara sia formulato in termini prestazionali e non prescrittivi;

redigere un Piano di monitoraggio conforme agli standard italiani (UNI 9614, UNI 9670, UNI 9916 e UNI 11048) ed internazionali (ISO 2631, ISO 4866, ISO 5347 e ISO 5348) al fine di garantire la piena compatibilità delle vibrazioni emesse, sia in fase di cantiere che di esercizio. I contenuti del suddetto Piano dovranno essere i seguenti:

il Piano dovrà considerare, oltre agli effetti meccanici di disturbo sul corpo umano ed agli effetti di danno alle strutture edilizie, i possibili effetti di disturbo generato dal rumore per conversione d'energia vibratoria che raggiunge le pareti dei locali di abitazione. Gli spettri di accelerazione da rilevare, con strumentazione adeguata, sono nella banda di frequenze:

da 1 a 80 Hz, per la valutazione del disturbo fisico sul corpo degli individui;

da 1 a 160 Hz, per la valutazione di eventuali danni alle strutture;

da 1 a 1000 Hz, per la valutazione del disturbo generato dal rumore per trasmissione via solida;

i rilievi, nel caso di ricettori rappresentati da edifici, dovranno essere effettuati in locali opportunamente individuati al primo ed all'ultimo piano dell'edificio e comunque in ogni locale in cui vengano segnalati problemi di disturbo;

gli standards di riferimento cui attenersi, a meno che non venga esplicitamente indicato diversamente, sono quelli riportati nella normativa tecnica vigente;

dovrà inoltre essere effettuata una caratterizzazione dello stato *ante-operam* relativamente alle vibrazioni;

in fase di monitoraggio verranno valutate le vibrazioni relative sia alla fase di cantierizzazione che a quella di esercizio, al fine di individuare superamento degli standards, per il quale dovranno essere ricercate apposite soluzioni;

in fase di cantiere, il monitoraggio dovrà riguardare le vibrazioni immesse negli edifici dalle attività di cantiere ed interessare le zone limitrofe i cantieri ed il fronte di avanzamento lavori;

in fase di esercizio, le emissioni di vibrazioni verranno monitorate previa acquisizione di multispettri ascrivibili a ciascun evento del sistema di trasporto: per questo si rende necessario predisporre un idoneo sistema di rilevamento atto a segnalare tempestivamente il transito del convoglio;

i valori relativi a ciascun transito serviranno per valutare:

il disturbo alle persone, secondo la UNI 11048, 71 dB (per i recettori particolarmente sensibili), 74 dB (per le ore notturne), 77 dB (per le ore diurne);

i possibili danni alle strutture, secondo la UNI 9916 (con particolare riferimento alla velocità verticale di 2 mm/s per strutture di particolare pregio a di 5 mm/s per tutte le altre strutture);

il disturbo da rumore per conversione delle vibrazioni prodotte dai transiti del sistema di trasporto. Quest'ultima valutazione andrà condotta nel caso in cui i livelli di rumore rilevati all'interno delle abitazioni a finestre chiuse non rispettino i limiti di rumore di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004. Ciò al fine di valutare i diversi contributi alla rumorosità del luogo e predisporre le necessarie mitigazioni;

prevedere un apposito monitoraggio con lo scopo di verificare l'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione realizzati, sia per ciò che riguarda la fase di cantierizzazione che quella di esercizio;

si prescrive che anche i lavoratori presso il sistema di trasporto di massa in progetto, esclusi quelli specificatamente adibiti dal datore di lavoro a mansioni che riguardano contatto/vicinanza con emissioni elettriche a frequenza industriale o con le emissioni radio/elettriche, siano assimilati alla popolazione sia per quanto riguarda gli obiettivi di qualità statali che per quelli regionali e sia nei riguardi delle medie che delle alte tensioni esistenti e nuove, a servizio del sistema di trasporto di massa in progetto;

verificare l'ottemperanza con quanto previsto dalla LR 10/93, con riferimento alle cabine di trasformazione secondarie ed agli elettrodotti ad esse afferenti ed afferenti a media tensione, e verificare che le cabine di trasformazione MT/bt siano poste ad una distanza tale da garantire il rispetto del valore di qualità di 0,2 μT di esposizione di persone che stazionano per non meno di 4 ore giornaliere;

quantificare il fabbisogno idrico, in fase di cantierizzazione, e le relative fonti di approvvigionamento ed anche, relativamente agli additivi utilizzati per lo scavo della galleria profonda, i principi attivi dei prodotti utilizzati;

operare con la massima cautela nelle aree di rispetto di pozzi ad uso idropotabile;

prevedere la ristrutturazione del sistema fognario interferito considerata la criticità idraulica, in caso di piogge di elevata intensità e breve durata, sia della rete fognaria che della rete di canali interconnessa e la vetustà ed inefficienza del sistema fognario;

fornire — con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo (sia quelle che si intende utilizzare sia quelle in esubero) derivanti dalle attività di realizzazione dell'opera in progetto — le seguenti informazioni:

individuazione delle tecniche di realizzazione delle diverse opere in progetto;

indicazione delle aree nelle quali accantonare, in cumuli distinti, i materiali di risulta: tali materiali dovranno essere depositati in maniera tale da essere mantenuti correlabili al Lotto funzionale/cantiere di provenienza, al fine di isolare i materiali per i quali siano state adottate uguali tecniche di intervento;

indicazione della dimensione dei cumuli di accantonamento;

indicazione della metodologia della composizione del campione medio da sottoporre ad analisi individuata per ciascuna tipologia di cumulo;

indicazione dei parametri da ricercare per ciascuna tipologia di cumulo;

destino finale dei materiali così indagati, tenuto conto dei risultati delle analisi di cui sopra;

elaborare, per ogni matrice, un apposito Piano di monitoraggio *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*, relativo agli impatti del progetto (sia fase di cantierizzazione che esercizio);

adottare le prescrizioni, concordate con accordo regionale, rilasciate nell'ambito dell'accordo TAV, nel caso siano predisposti cantieri che accolgono funzioni logistiche (servizi, mense ecc.);

approfondire le condizioni di sicurezza stradale che evidenzi tutte le criticità della rete viaria locale e tutti gli eventuali interventi necessari a sopportare l'incremento di traffico, dovuto alla fase di cantierizzazione, in condizioni di sicurezza. Dovranno, inoltre, essere esaminate ipotesi di soluzioni compensative degli impatti indotti sulla collettività come l'aumento dei tempi di percorrenza e dei km percorsi nei tratti di viabilità coinvolta dalla realizzazione dell'opera.

05A08691

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), ampliamento autostrada A4 da Quarto D'Altino a Villesse. (Deliberazione n. 13/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, alla voce «sistemi stradali e autostradali», il «completamento stradale corridoio 5»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa

possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 21 gennaio 2005, n. 29, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare di «Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150: da Quarto d'Altino a Villesse», proponendone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, alla voce «completamento del corridoio autostradale e dei valichi confinari»; mentre non figura incluso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che nella nota integrativa del 2º Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008, approvato nell'odierna seduta con delibera n. 3, la Conferenza unificata ha, tra l'altro, esaminato la serie di interventi relativi a miglioramenti progettuali di opere già incluse nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche, confermando — nel quadro di realizzazione del corridoio plurimodale europeo n. 5 — il potenziamento, con la terza corsia, dell'autostrada A4 nella tratta veneta e nella tratta friulana, in autofinanziamento;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che all'opera è stato attribuito il CUP I 5 1 B 02 00000 000 7

Considerato che, con nota 31 gennaio 2005, n. 58388/45.01, l'Assessore alle politiche dell'ambiente e della mobilità della regione Veneto ha confermato, in vista della seduta preparatoria all'odierna riunione, il parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con delibera 29 ottobre 2004, n. 3378;

Considerato che, con nota in data odierna, il Presidente della predetta regione esprime parere favorevole all'approvazione del progetto all'esame;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la realizzazione della terza corsia dell'A4 e l'ammodernamento del Nodo autostradale di Venezia, già avviato anche a seguito dell'approvazione del progetto preliminare del «passante di Mestre» da parte di questo Comitato, mirano a dare una risposta alla richiesta di mobilità di un volume di traffico di transito superiore alle 100.000 unità giornaliere nei due sensi di marcia, che genera un crescente stato di sofferenza con livelli di servizio incompatibili per un'infrastruttura autostradale e che è destinato ad incrementarsi nel tempo con il rischio di portare a collasso, a breve, l'intera rete dell'area interessata, con conseguente caduta verticale di detti livelli di servizio;

che il progetto originario — predisposto da «Autovie Venete» S.p.A. nella qualità di concessionaria e approvato, con modifiche, dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in data 17 aprile 2003 — prevedeva l'adeguamento dell'autostrada A4, mediante realizzazione della terza corsia per senso di marcia, nel tratto Quarto d'Altino — Sistiana, con uno sviluppo complessivo di km 112+446,50 tra le progressive km 11+650 e km 124+096,50;

che il progetto preliminare è stato trasmesso in data 20 maggio 2003, n. 3628, dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successivamente, con ulteriore documentazione integrativa, alle altre Amministrazioni competenti e agli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Veneto formulavano con nota — rispettivamente — del 29 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003, richiesta di integrazione al progetto con l'inserimento dello svincolo di Meolo, già incluso nell'atto convenzionale tra ANAS e «Autovie Venete S.p.A.» di cui appresso per il quale, precedentemente, era stata già avviata una autonoma procedura VIA di carattere regionale;

che dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale; comunicazione reiterata, dopo l'inserimento — in progetto — dello svincolo di Meolo, mediante avvisi pubblicati su quotidiani in data 14 novembre 2003;

che la regione Friuli-Venezia Giulia, con delibera 22 aprile 2004, n. 1026, ha autorizzato la formulazione dell'intesa sulla localizzazione dell'opera e ha espresso parere favorevole sul progetto, ma ha chiesto che la realizzazione della terza corsia venga effettuata solo sino alla sezione di Villesse, confermando tale posizione nella delibera 2 luglio 2004, n. 1700, trasmessa con nota 23 luglio 2004 e con la quale la Giunta si è espressa positivamente, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale del progetto;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso, in data 30 giugno 2004, il parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, della Commissione speciale VIA;

che la regione Veneto, in data 13 agosto 2004, ha trasmesso la delibera 18 giugno 2004, n. 1740 — con la quale la Giunta, anche sulla scorta del parere n. 82 reso dalla Commissione regionale VIA il 14 dello stesso mese, esprime parere favorevole al rilascio dell'attestazione di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente agli approfondimenti ed integrazioni indicati nella delibera stessa — e che la medesima regione, in data 9 novembre 2004, ha trasmesso la delibera 29 ottobre 2004, n. 3378, con la quale la Giunta formula avviso favorevole alla localizzazione dell'intervento, con prescrizioni, raccomandazioni e considerazioni;

che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 23 dicembre 2004, si è espresso favorevolmente con prescrizioni, anche tenendo conto delle osservazioni avanzate dalle Soprintendenze competenti;

che il Ministero delle intrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota del 14 gennaio 2005, ha espresso valutazioni comparative sulle prescrizioni formulate dalla regione Friuli-Venezia Giulia nella citata delibera n. 1700/2004, pervenuta alla Commissione VIA dopo l'espressione del parere favorevole;

che — a seguito della richiesta avanzata dalla regione Friuli-Venezia Giulia sull'estensione del tracciato e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recepito, come prescrizione, anche se detta regione si è nel frattempo espressa anche sull'adeguamento della tratta Villesse-Gorizia — il tracciato stesso presenta uno sviluppo limitato a circa 94 km dei quali circa 54 km ricadono nella regione Veneto e circa 40 km nella regione Friuli-Venezia Giulia, e si sviluppa completamente in terreno pianeggiante, ricomprendendo al suo interno il nodo di Portogruaro, tramite il quale l'A4 si connette con la A28 per Pordenone, e il nodo di Palmanova, di connessione con la A23 per Udine;

che la sezione trasversale del progetto è quella prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 per la categoria A (autostrade), ambito extraurbano, con una larghezza di m 32,50 (3 corsie di m 3,75 per carreggiata, affiancate all'esterno da una banchina di sosta di emergenza di m 3,00, e con spartitraffico da m 4) e con velocità di progetto Vp compresa tra i 90 e i 140 km/h;

che il progetto prevede la riconfigurazione di 7 svincoli e 1 nodo, e la realizzazione del nuovo svincolo — con casello autostradale — di Meolo (compreso tra quello di Quarto d'Altino e quello di San Donà di Piave) e del nuovo svincolo di Alvisopoli, nonché la costruzione di 3 aree di servizio;

che le opere d'arte principali lungo il tracciato sono i ponti sui fiumi Sile, Piave e Tagliamento, progettati negli anni 60-70 e il cui calcolo strutturale era stato condotto sulla normativa allora vigente, con un carico più ridotto rispetto all'attuale, sì che se ne prevede la totale demolizione con costruzione di nuovi ponti, considerato che qualsiasi incremento dei carichi trascinerebbe la situazione statica globale al di fuori dei limiti di ammissibilità;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è ANAS SpA;

che la Società Autovie Venete S.p.A. è concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, in forza della Convenzione stipulata con l'ANAS il 7 dicembre 1999, in sede di revisione dei precedenti atti convenzionali effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e delle delibere attuative di questo Comitato; Convenzione approvata con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 607/Segr.Dicoter;

che i tempi per l'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue da parte degli enti interferenti sono stimati in 24 mesi e che è prevista la funzionalità di un 1° lotto dell'opera per dicembre 2008, mentre il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2010;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo complessivo dell'opera, computato tenendo conto dell'estesa come sopra ridimensionata e delle indicazioni dell'ANAS sul contenimento delle spese generali nella misura dell'8%, è pari a 746.851.842,12 euro di cui 577.430.187,89 per lavori ed il residuo per somme a disposizione;

che il costo verrà sostenuto, in completo autofinanziamento, dalla concessionaria «Autovie Venete S.p.A», come confermato con nota del 21 gennaio 2005 dall'ANAS;

che è stata effettuata un'analisi costi-benefici, dalla quale si evince che i costi dell'investimento sono «socialmente» recuperabili al 30° anno di «vita» dell'opera e che l'esito dell'analisi è positivo, anche a prescindere dai benefici connessi all'abbattimento dei livelli di incidentalità, difficilmente quantificabili;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare dell'«Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive km 11+650 e km 106+150 da Quarto d'Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo». È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e le regioni interessati sulla localizzazione dell'opera;

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 746.851.842,12 euro, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono riportate nella parte 1ª dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

Le considerazioni sull'articolazione del sistema di pedaggi sviluppate nel penultimo comma della parte 2ª formeranno oggetto di valutazione in altra sede, posto che gli aspetti tariffari non sono rilevanti ai fini delle determinazioni di questo Comitato, limitate alla disamina degli aspetti tecnici e amministrativi.

1.4 Il progetto definitivo inoltre sarà corredato, come prescritto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004, da una specifica relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza attraverso la dimostrazione che l'intervento previsto è in grado di produrre anche un innalzamento del livello di sicurezza.

1.5 L'efficacia della presente delibera resta subordinata al perfezionamento dell'intesa con la regione Veneto relativamente all'opera in questione, così come previsto nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003, mediante stipula di un atto integrativo della citata Intesa generale quadro.

2. Clausole finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

2.2 In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3, che progettuale, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA. Provvederà inoltre a verificare il rispetto della prescrizione di cui al punto 1.4.

Il soggetto aggiudicatore provvederà a verificare che, nelle fasi successive, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dando al riguardo assicurazioni al menzionato Ministero.

2.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

2.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 agosto 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 354

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE 1ª - PRESCRIZIONI

1. Prescrizioni da recepire nel progetto definitivo

2. Prescrizioni da attuare in fase di cantiere

PARTE 2ª - RACCOMANDAZIONI

I - PRESCRIZIONI

1.1 *Nel progetto definitivo occorre*

Sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni, alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici.

Anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

Corredare il progetto delle opere di mitigazione e compensazione naturalistica, con una relazione tecnica di ingegneria naturalistica redatta da un professionista esperto e prevedere uno specifico piano per la manutenzione delle opere a verde e di ingegneria naturalistica.

Inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

Predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

Contenere la documentazione cartografica prevista dalla L. 109/94 e redigere gli elaborati in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.

Approfondire il rapporto dell'opera con i piani dei trasporti di interesse regionale ed esplicitare la coerenza dell'opera anche con gli strumenti di pianificazione comunale, con particolare riferimento alla viabilità secondaria di accesso/deflusso alla/dalla infrastruttura autostradale.

Prevedere, in corrispondenza dei caselli, aree di parcheggio anche per mezzi pubblici idoneamente attrezzate con un congruo numero di posti macchina.

Sviluppare una soluzione dello svincolo e barriera di Palmanova, che valuti anche le problematiche poste dal Comune di Bagnaria Arsa.

Adottare per l'attraversamento del Fiume Tagliamento, la soluzione progettuale che prevede un maggiore interasse tra le pile del viadotto di attraversamento.

Adottare, per il tratto necessario ad evitare di intaccare la fascia del parco di Villa Mocenigo presso Alvisopoli, la soluzione progettuale che prevede l'allargamento effettuato unilateralmente sul lato nord.

Comprendere anche opere di mitigazione e compensazione relative alla realizzazione dello svincolo di Alvisopoli.

Verificare la necessità del potenziamento dello svincolo di Meolo per adeguare la capacità all'entità dei flussi in transito.

Adottare soluzioni architettoniche di pregio per le opere d'arte quali sovrappassi, ponti e viadotti.

Garantire l'armonizzazione dell'opera con la linea ferroviaria AV/AC Tratta Venezia-Ronchi dei Legionari, al fine di ottimizzare le interferenze tra le due opere, con particolare attenzione alla realizzazione dei sovrappassi e dei sottopassi ed alle opere di mitigazione e compensazione.

Dettagliare la cantierizzazione tenendo conto che l'infrastruttura sarà utilizzata, ancorché parzialmente, anche durante la fase di costruzione.

Sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, assumendo come riferimento:

«Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997;

e altri manuali qualificati quali, ad esempio:

«Manuali di ingegneria naturalistica» della Regione Lazio, 2001 e 2003;

«Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della Regione Lombardia, 2000;

«Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002.

Contenere i riferimenti dettagliati e precisi di tutte le opere di mitigazione sia nelle tipologie sia nella precisa localizzazione sul territorio, con particolare riferimento all'aspetto naturalistico, producendo, tra l'altro:

carta dell'uso del suolo e fisionomico-strutturale della vegetazione naturale, per una fascia di un km in asse al tracciato, in scala non inferiore a 1:25.000;

carta derivata dei valori della qualità naturalistica su base vegetazionale implementata con elementi faunistici per una fascia di un km in asse al tracciato, in scala non inferiore a 1:25.000.

Indicare in forma dettagliata le prestazioni da garantire per l'efficacia di ogni singola opera di mitigazione.

Individuare le tipologie delle opere di mitigazione in funzione dell'ottimizzazione del rapporto costi beneficio ambientali, limitando i trapianti degli alberi interferiti agli esemplari di pregio con esclusione delle specie esotiche.

Indicare, tra le opere di mitigazione e di compensazione previste, quali possano essere anticipate in riferimento alla ottimizzazione delle fasi costruttive, compatibilmente con le indicazioni impartite dagli Enti Locali.

Ubicare le opere di mitigazione e compensazione in accordo anche con gli enti Locali secondo il criterio generale di una distribuzione omogenea lungo tutto il percorso.

Comprendere un progetto di Monitoraggio Ambientale redatto secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA.

Prevedere che gli interventi sui corsi d'acqua siano condotti in modo da salvaguardare la biodiversità e la funzione di corridoi ecologici.

Contenere il progetto delle opere di riforestazione compensative dell'impatto atmosferico corredato dei riferimenti giustificativi dell'efficacia delle specie impiegate tenendo conto della loro funzione di corridoio ecologico.

Verificare il dimensionamento del sistema di gestione delle acque di piattaforma, anche in funzione delle diffuse aree di vulnerabilità presenti lungo il tracciato, prevedendo la realizzazione di aree umide con funzione di ecosistemi filtro.

Verificare per tutti i corsi d'acqua interferiti che le sezioni idrauliche siano in grado di smaltire le portate massime previste dai Piani di Bacino.

Recepire le indicazioni fornite dai Consorzi Bonifica relativamente alle problematiche idrauliche degli attraversamenti e parallelismi.

Approfondire gli effetti determinati dalla realizzazione dell'opera sulla circolazione idrogeologica, soprattutto nelle aree dove la falda è superficiale o affiorante.

Prevedere che le barriere fonoassorbenti siano realizzate con tecniche e materiali che garantiscano un buon inserimento paesaggistico, impiegando, per quanto possibili, le tecniche di ingegneria naturalistica.

Approfondire le modalità di individuazione dell'ubicazione dei siti di approvvigionamento e di conferimento dei materiali di risulta.

Privilegiare l'utilizzazione di materiale risultante dalla realizzazione di altre opere sul territorio rispetto all'apertura di nuove cave di prestito e fornire indicazioni dettagliate.

Prevedere misurazioni del clima acustico effettivo per ciascuno dei cantieri previsti rispetto ai ricettori sensibili individuati in prossimità e, eventualmente, ampliare i sistemi di abbattimento dell'emissione acustica.

Contenere le indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004 relativo all'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

Approfondire l'analisi dell'inserimento paesaggistico dell'opera nei tratti più sensibili con particolare riferimento agli svincoli e alle zone di maggiore sensibilità ambientale.

In prossimità degli abitati dovranno essere realizzate apposite fasce vegetazionali ed inserite adeguate barriere antirumore al fine di contenere gli impatti in particolare sui ricettori sensibili.

In corrispondenza del manufatto n. 63 in Comune Teglio Veneto dovrà essere realizzato un sottopasso ciclo-pedonale a servizio delle comunità locali.

Al manufatto n. 42 in Comune di Portogruaro dovrà essere aggiunta una campata per consentire la compatibilità con le opere di viabilità ordinaria in progetto.

I sovrapassi numeri 49, 55, 59 in Comune di Roncade dovranno essere dotati di idonee piste ciclabili.

Il sottopasso di via Pesaro in Comune di Roncade dovrà essere portato all'altezza netta almeno di 3,20 m per consentire un agevole transito dei mezzi leggeri.

Il sottopasso sulla S.P. Jesolana in Comune di Quarto d'Altino dovrà essere allargato o, in alternativa, dovranno essere realizzati due tunnel per l'utilizzo ciclo-pedonale; contestualmente va verificata la possibilità di realizzare lo stesso manufatto autostradale con un'altezza libera di almeno 4 m.

La strada campestre di affiancamento all'autostrada in Comune di S. Donà di Piave dovrà essere asfaltata.

La piazzola di sosta prevista in Comune di S. Donà di Piave dovrà essere opportunamente allontanata dagli attuali insediamenti abitativi.

Dovrà essere mantenuto il collegamento stradale locale esistente tra Annone Veneto e la frazione di Loncon in Comune di S. Stino di Livenza, interessato dalle opere di allargamento autostradali.

Verificare la necessità di spostare l'attuale casello di S. Stino di Livenza di circa 700/800 metri verso nord-est, al fine di consentire l'allontanamento della viabilità di accesso ed uscita dell'autostrada dal centro ed eventualmente presentare variante progettuale.

L'ampliamento per la realizzazione della terza corsia, in corrispondenza del SIC «Paludi di Porpetto», dovrà essere realizzato evitando, per quanto possibile, di interessare l'area umida in questione.

Tutti i ponti dovranno essere progettati arretrandone le spalle, per garantire il mantenimento delle sponde.

L'ampliamento dell'infrastruttura dovrà evitare, dove possibile, di interessare direttamente specchi acquei lacustri o aree prossime a questi.

Dovrà essere rivalutata la collocazione di infrastrutture a rete (elettrodotti, gasdotti, ecc.) e sostegni, interessati dall'ampliamento, per un loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Dovrà essere predisposta — e consegnata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'approvazione — un'analisi dell'impatto del progetto sul patrimonio archeologico, contenente anche misure atte a limitare i danni al patrimonio stesso.

In relazione agli impatti attesi dovranno essere approfondite nel prosieguo della progettazione le seguenti misure di compensazione, richiedenti un'analisi territoriale più approfondita ed estesa ad un conveniente intorno e finalizzata ad una proposta di miglioramento del tessuto extraurbano, anche con il recupero di parte della estensione delle superfici sottratte per la realizzazione dell'opera, attraverso:

il ripristino ambientale di cave dismesse;

la riqualificazione di aree industriali;

interventi di ricomposizione naturalistica.

Studiare un'alternativa tale da ridurre l'interferenza dello svincolo con la città di Palmanova.

Nel tratto in corrispondenza del «Bosco di Alvisopoli»:

effettuare uno spostamento dell'asse stradale a Nord in modo che la terza corsia Sud non oltrepassi il limite dell'attuale sede stradale;

realizzare adeguate protezioni antirumore;

non realizzare aree di soste nelle immediate vicinanze dell'area considerata.

Rivedere il previsto ampliamento dello Svincolo di S. Stino di Livenza in quanto lo stesso interferisce con un edificio rurale d'epoca di particolare pregio ambientale e paesaggistico, che meriterebbe di essere riconsiderato ai fini di una sua auspicabile conservazione.

Rivedere la possibilità di conservare l'edificio rurale di cui alla scheda 12 nel tratto 1 e quello in prossimità del fiume Livenza in Comune di Cessalto.

Eseguire sopralluoghi e surveys nelle aree per le quali non sono ad oggi disponibili le Carte Archeologiche.

Effettuare sondaggi stratigrafici per definire l'effettiva estensione delle presenze archeologiche indicate in superficie.

Condurre verifiche stratigrafiche e sopralluoghi nelle aree per le quali le conoscenze acquisite possono suggerire presenze archeologiche sepolte.

Sulla base dei dati raccolti nei sopralluoghi, sondaggi e verifiche definire i siti archeologici da sottoporre ad indagine estensiva con le eventuali modifiche progettuali che si rendessero necessarie per la stesura del progetto stesso.

Resta inteso che:

la direzione scientifica degli interventi di cui ai 4 punti precedenti sarà della Soprintendenza per i Beni Archeologici;

l'esecuzione di tali interventi dovrà avvenire senza alcun aggravio di spesa diretta per la Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, effettuare preliminarmente prospezioni geofisiche.

Aggiornare i dati di traffico relativi allo scenario di base, prendendo come anno di riferimento il 2003.

Verificare la necessità di opere di potenziamento del casello di Meolo ed eventualmente predisporre i relativi elaborati progettuali.

Verificare la congruità delle dimensioni della rotatoria di connessione con la S.R. 89 ed eventualmente predisporre gli elaborati progettuali delle opere di potenziamento.

Verificare la necessità di realizzare un parcheggio presso il nuovo casello di Meolo, nonché reperire gli spazi per veicoli pesanti; predisporre eventualmente i relativi elaborati progettuali.

Prevedere sistemi che agevolino la percorrenza in autostrada in condizioni di nebbia, con dispositivi luminosi, ottici o sonori, soprattutto per quei tratti che notoriamente sono colpiti particolarmente da tale fenomeno.

Allegare tutti i nulla-osta idraulici e le autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti. (Magistrato delle acque di Venezia, Autorità di bacino, Consorzio di Bonifica, ecc.).

Per la parte relativa alle emissioni in atmosfera, presentare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dalla Regione Veneto o comunque necessari.

Per la parte riguardante l'impatto sulla qualità dell'aria, presentare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dalla Regione Veneto o comunque necessari.

Nello studio d'impatto ambientale, integrare i riferimenti bibliografici e la documentazione di accompagnamento.

Per la parte riguardante l'impatto acustico, anche a seguito della intervenuta emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, presentare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dalla Regione Veneto o comunque necessari.

La costituzione di nuove aree di afforestazione relative alle misure di compensazione dovranno essere preferibilmente realizzate in punti concentrati anziché in senso lineare.

Attuare la misura di compensazione conseguente alla sottrazione dell'Area di SIC/ZPS «Ambiti fluviali dei Fiumi Reghe e Lemene: Cave di Cinto Maggiore» con la costituzione di un'area boscata di idonee dimensioni, in congruità con l'ambito tutelato.

Gli importi delle singole categorie di lavoro debbono essere riformulati, tenendo separati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Le spese generali debbono essere contenute nella misura dell'8%.

Il tempo di esecuzione deve essere contenuto entro il mese di dicembre 2010 onde pervenire all'apertura al traffico con l'inizio dell'anno 2011.

1.2 *Per la fase di cantierizzazione si prescrive quanto segue*

Dovrà essere verificata la possibilità di ubicare i cantieri in vani di cave già esistenti e/o in aree industriali ancora in via di saturazione e quindi già serviti da viabilità al fine di minimizzare gli impatti.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente automezzi con standard emissivi come da direttive europee (Euro 2 o Euro 3).

Dovranno essere predisposti impianti a pioggia per bagnare aree di deposito inerti con disposizione razionale dei cumuli di scarico.

Dovranno essere impiegate pale caricatrici gommate per il caricamento e la movimentazione del materiale di scavo.

Dovranno essere utilizzati dispositivi lavaruote degli automezzi pesanti all'uscita di cantiere.

Dovrà essere previsto il lavaggio periodico della viabilità esterna interessata e delle aree interne per limitare il sollevamento di polvere dalle piste di cantiere.

Dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura del cassone degli autocarri in transito sulle strade.

Dovranno essere predisposte idonee quinte verdi e/o posa in opera di pannelli di recinzione delle aree di cantiere a protezione delle aree abitate.

In riferimento alla Qualità Biologica del Suolo (QBS), dovrà essere prestata particolare attenzione alle modalità di scotico e accumulo dei suoli ed al successivo ripristino delle aree interessate degli interventi.

Ogni lavoro di scavo o di altra natura che verrà eseguito nella realizzazione dell'opera in oggetto andrà effettuato sotto controllo archeologico. Numero degli operatori, tempi e modalità verranno successivamente definiti con le Autovie Venete S.p.A. nella predisposizione del piano operativo di intervento.

I siti archeologici che dovessero venire alla luce nel corso dei lavori di realizzazione della terza corsia andranno indagati estesamente. Le ditte incaricate degli scavi archeologici dovranno essere individuate tra quelle di comprovata esperienza in campo archeologico. Dovrà inoltre essere realizzata la necessaria documentazione di scavo, comprensiva di rilievi, fotografie e schede US. Tale materiale, alla fine degli scavi, dovrà essere consegnato alla competente Soprintendenza.

Resta inteso che:

la direzione scientifica degli interventi di cui ai 2 punti precedenti sarà della Soprintendenza per i Beni Archeologici;

l'esecuzione di tali interventi dovrà avvenire senza alcun aggravio di spesa diretta per la Soprintendenza per i Beni Archeologici;

la Società Autovie Venete S.p.A. dovrà — qualora nel corso dei lavori di cui al punto precedente dovessero emergere evidenze archeologiche di particolare rilevanza — studiare e mettere in atto forme di conservazione e/o valorizzazione delle evidenze «*in situ*».

Effettuare, preventivamente alla apertura del cantiere e su tutto il tragitto della variante in progetto, un'accurata ricognizione di superficie.

A seguito della valutazione dei risultati delle operazioni preventive potranno essere richiesti sondaggi di accertamento in aree segnalate ed eventuali scavi archeologici di preesistenze antiche *in situ.* La successiva apertura superficiale del tracciato, così come i tratti di scavo in trincea, dovranno comunque essere definiti con assistenza archeologica con previsione di indagine di scavo delle strutture antiche eventualmente individuate. Resta inteso che tutte le operazioni di verifica preventiva e di eventuale scavo archeologico saranno effettuate da operatori archeologici di comprovata fiducia, esterni all'Amministrazione, con onere non a carico della Soprintendenza per i Beni Archeologici, che si riserva la direzione scientifica degli interventi archeologici, nonché le disposizioni di tutela ritenute necessarie sulla base di eventuali evidenze archeologiche *in situ.*

II - RACCOMANDAZIONI E CONSIDERAZIONI

Assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 7761/2001 (EMAS).

Scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali.

Prevedere un impianto di misura della visibilità con attivazione automatica di impianti di segnalazione in caso di riduzione della stessa.

Appare opportuno addivenire ad un Accordo Quadro tra i vari soggetti istituzionali per la definizione delle procedure espropriative da adottare, al fine di garantire un migliore rapporto con i cittadini interessati agli espropri.

Dovrà essere garantita la funzionalità idraulica della rete idrografica e di bonifica esistente.

Dovrà essere valutata la previsione di realizzare una bretella di collegamento tra Alvisopoli e Teglio Veneto.

Dovrà essere verificata la possibilità di adeguare, aumentandone la sezione del sottopasso, il manufatto n. 47 in località Portovecchio in Comune di Portogruaro.

Dovrà essere verificata la possibilità di ampliare la sezione trasversale del sottopasso di via Vallio, nonché di inserire un manufatto ciclo-pedonale sovrappassante l'autostrada, in corrispondenza della S.R. «Treviso Mare», in Comune di Meolo.

La realizzazione del parcheggio in prossimità del casello di Alvisopoli dovrà essere attentamente studiata sia per quanto attiene la sua localizzazione ed il suo inserimento paesaggistico, sia per il dimensionamento dello stesso.

Sia valutata la possibilità di rialzare i ponti sui fiumi Musettre e Vallio in Comune di Roncade per consentire rispettivamente la realizzazione di una pista ciclabile e di un percorso naturalistico sottostanti.

Appare opportuno che il viadotto n. 46 in Comune di Roncade venga rettificato verso ovest e raccordato con via Pomodoro, dotandolo di pista ciclabile.

Dovranno essere valutate le geometrie di tutti i manufatti autostradali in relazione alle esigenze della viabilità regionale, provinciale e comunale.

Per il casello di Alvisopoli appare opportuno sia riportato anche il toponimo «Bibione».

Appare opportuno venga verificata la possibilità di introdurre un sistema di pedaggi che consenta di adottare tariffe differenziate al fine di agevolare i transiti locali e di reperire, altresì, le risorse economiche per la realizzazione delle opere necessarie al miglioramento della viabilità ordinaria di collegamento del casello Alvisopoli-Bibione con le spiagge.

Che venga verificata, ai fini trasportistici la capacità dei piazzali di accesso alle stazioni ed alle barriere.

05A08688

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Legge n. 443/2001. Integrazione 1º programma delle opere strategiche. (Deliberazione n. 3/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, nella stesura vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166:

ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, e inserito, previo parere di questo Comitato e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento dì programmazione economico-finanziaria (DPEF), con l'indicazione dei relativi stanziamenti;

ha demandato a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il suddetto art. 13 della legge n. 166/2002, che autorizza limiti di impegno quindicennall per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'art. 4, comma 176, ha rifinanziato il citato art. 13 della legge n. 166/2002 e, all'art. 3, comma 91, e all'art. 4, comma 151, prevede — rispettivamente — un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e la costituzione di un fondo per il mantenimento in efficienza degli edifici sede di organismi istituzionali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi della norma transitoria di cui al richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º programma delle opere strategiche, per un costo complessivo, al lordo delle disponibilità, di 125.858,300 Meuro, conferendo peraltro espressamente carattere programmatorio al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 alla delibera stessa e riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti dì finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale ha sostanzialmente confermato la legittimità costituzionale della menzionata legge n. 443/2001, richiamando comunque l'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza;

Visto il DPEF 2003-2006, che individua, nell'ambito delle 127 opere incluse nel programma approvato con la citata delibera n. 121/2001, le opere che per incisività e rilevanza sul territorio rappresentano gli «interventi chiave» dell'azione attivata dal Governo con la delibera stessa;

Visto il DPEF 2004-2007, che riporta in apposito allegato le 91 opere incluse nel suddetto programma che figurano potenzialmente attivabili nel triennio di riferimento;

Vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e disegna il «master plan» delle infrastrutture dei trasporti dell'Unione europea «allargata» a 25, «master plan» che include vari «corridoi» che interessano il territorio italiano (corridoio n. 5 Lisbona-Lione-Torino-Milano-Trieste-Kiev; corridoio «dei due mari» asse Rotterdam-Genova; corridoio n. 1 Berlino-Verona-Bologna-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Palermo; corridoio n. 8 Bari-Mar Nero);

Visto il documento intitolato «Programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse», che nella seduta del 29 luglio 2004, dedicata all'esame del DPEF 2005-2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto a questo Comitato;

Considerato che detto documento riporta, tra l'altro, l'elenco degli interventi «nuovi» e degli adeguamenti da inserire nel DPEF 2005-2008 e che presentano un costo complessivo aggiuntivo di 5.387 Meuro, di cui si ipotizza che non più di 2.000 Meuro restino a carico delle risorse destinate all'attuazione della legge obiettivo;

Considerato che, nel corso della citata seduta, questo Comitato ha formulato una valutazione positiva sull'elenco di dette innovazioni e aggiornamenti;

Considerato che il suddetto documento programmatorio sulle infrastrutture strategiche risulta allegato al DPEF 2005-2008 nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri nella medesima data del 29 luglio 2004 e che detto documento è stato sottoposto alle Commissioni parlamentari, che — in data 31 luglio e 3 agosto 2004 — hanno espresso parere favorevole a maggioranza, condizionandolo al recepimento di alcune osservazioni;

Considerato che il testo del documento di cui sopra era stato trasmesso, già in data 28 luglio 2004, alla Conferenza unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali e che, a seguito dell'istruttoria svolta in tale sede e delle indicazioni poi pervenute da parte delle regioni, province e comuni interessati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recepito limitate modifiche al documento programmatorio in questione, redigendo al riguardo una «nota integrativa al 2º documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008» e trasmettendola alla predetta Conferenza con nota 6 ottobre 2004, nota sulla quale la Conferenza stessa ha formulato la prevista intesa nella seduta del 14 ottobre 2004;

Considerato che, con foglio 16 novembre 2004 n. 7608/2004/SP, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la nota suddetta;

Ritenuto, per univocità di riferimento, di procedere alla formale integrazione del programma approvato con la più volte richiamata delibera n. 121/2001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Dà atto:

che il documento sottoposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a questo Comitato nella citata seduta del 29 luglio 2004 traccia un quadro organico dell'azione svolta dall'attuale Governo nel settore infrastrutturale, evidenziando — tra l'altro — l'approccio strategico adottato a scala europea anche per garantire risultati a livello nazionale e richiamando, accanto alla predisposizione del programma delle opere strategiche, le altre azioni svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti soprattutto nel comparto idrico e nel comparto trasportistico;

che il citato documento, pur sottolineando la necessità di adottare per il futuro forme diverse di monitoraggio, intese a valutare l'incisività del singolo intervento nell'ambito dell'intero sistema infrastrutturale all'interno del quale il medesimo è ubicato, riporta lo stato di attuazione degli interventi inclusi nel citato 1° programma delle opere strategiche al 31 maggio 2004, esponendo anche le previsioni di completamento dei medesimi;

che il suddetto documento, rispetto al programma approvato da questo Comitato con la delibera n. 121/2001, include 10 «interventi nuovi» del costo complessivo di 2.094 Meuro;

che di detti interventi:

2 sono inseriti *ope legis* ai sensi della menzionata legge n. 350/2003: istituzione di un fondo per il mantenimento dell'efficienza degli edifici sedi di organismi istituzionali, incluso per 250 Meuro, e piano di sicurezza degli edifici scolastici, incluso per 200 Meuro;

gli altri 8 interventi sono funzionalmente complementari a quelli del Programma di cui alla delibera richiamata e concernono gli schemi idrici (2) ed il settore trasportistico (6);

che il documento in questione include inoltre 10 «aggiornamenti» che rappresentano miglioramenti progettuali di opere già ricomprese nel Programma originario e che hanno un costo aggiuntivo di 3.293 Meuro;

che pertanto l'integrazione di cui al documento programmatorio esaminato il 29 luglio 2004 comporta, come precisato in premessa, un costo totale aggiuntivo di 5.387 Meuro, di cui si ipotizza che non più di 2.000 Meuro restino a carico delle risorse finalizzate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

che gli interventi trasportistici di cui si propone la conferma o l'inserimento *ex novo* sono pienamente coerenti con il quadro delle scelte strategiche di infrastrutturazione approvate dal Parlamento e dal Consiglio europeo con la decisione richiamata in premessa;

che la «nota integrativa», su cui si è formata l'intesa della citata Conferenza unificata, rispetto al documento programmatorio di cui sopra reca — come esposto — modifiche che non assumono rilevanza sostanziale né sotto l'aspetto programmatorio né sotto il profilo finanziario e che, più specificatamente, include un intervento totalmente nuovo, tra l'altro inserito esclusivamente ai fini procedurali (Parco della salute - Ospedale «Nuove Molinette» in Piemonte), l'integrazione di un «nuovo intervento» di cui a detto documento programmatorio, del pari senza oneri a carico delle citate risorse, e l'incremento del costo di due interventi per un onere complessivo aggiuntivo di 200,405 Meuro di cui 108,405 ipotizzati a carico dei fondi ANAS;

che la quota a favore del Mezzogiorno, commutata nella delibera n. 121/2001 nel 45%, non viene significativamente modificata;

Delibera:

1. Il Programma delle infrastrutture strategiche, approvato da questo Comitato con la menzionata delibera n. 121/2001, è da considerare, in esito alla procedura esposta in premessa, integrato con gli interventi di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente delibera.

Il costo complessivo del Programma come sopra integrato, che ha un orizzonte temporale decennale, al lordo delle disponibilità ammonta a 131.445,705 Meuro.

2. L'integrazione di cui al punto 1 non comporta assunzione immediata di impegni di spesa, posto che — ai sensi della normativa richiamata in premessa — l'approvazione dei progetti delle singole opere e/o l'ammissione a finanziamento deve essere disposta con specifiche delibere di questo Comitato, che si riserva nell'occasione di procedere alla ricognizione delle diverse fonti di copertura effettivamente disponibili.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 agosto 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 353

ALLEGATO

2° DPEF INFRASTRUTTURE
PARTE I

1. NUOVI INTERVENTI

INTERVENTI				COSTO AGGIUNTIVO (Meuro)
I.1	Corridoio europeo	Sistema infrastrutturale	Denominazione	
1	Corridoio n.1 - Asse nord-sud Berlino-Palermo	Corridoio plurimodale dorsale centrale	Linee ferroviarie Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio E.	175,000
2	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Corridoio plurimodale padano	Nuovo collegamento (tratto) autostradale Albenga-Garessio-Ceva/Milesimo	260,000
3	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Allacciamenti ferroviari e stradali ai grandi Hub aeroportuali	Metropolitana lagunare di Venezia	290,000
4	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Corridoio plurimodale padano	Asse di viabilità tangenziale Cortina d'Ampezzo	330,000
5		Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa	Viabilità complementare dell'autostrada Roma-aeroporto Fiumicino	150,000
6	Corridoio n.1 - Asse nord-sud Berlino-Palermo	Interventi collegati alla realizzazione del Ponte sullo Stretto	Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa S.Giovanni e Messina complementari alla realizzazione del Ponte	300,000
7		Schemi idrici (Puglia-Campania)	Nuova galleria Pavoncelli	72,000
8		Schemi idrici (Sicilia)	Potenziamento acquedotti siciliani centro orientale	67,000
TOTALE PARTE I. 1				**1.644,000**

2. NUOVI INTERVENTI PREVISTI IN APPOSITI STRUMENTI NORMATIVI

INTERVENTI				COSTO AGGIUNTIVO (Meuro)
I.2	Corridoio europeo	Sistema infrastrutturale	Denominazione	
1	Corridoio n.1 - Asse nord-sud Berlino-Palermo	Sistemi urbani	Costituzione fondo mantenimento in efficienza edifici sedi di organismi istituzionali	250,000
2			Messa in sicurezza edilizia scolastica	200,000
TOTALE PARTE I. 2				**450,000**

PARTE II

AGGIORNAMENTI DELIBERA N. 121/2001

INTERVENTI				COSTO AGGIUNTIVO (Meuro)
Riferimenti infrastrutturali			Denominazione	
II	Corridoio europeo	Sistema infrastrutturale		
1	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Corridoio plurimodale padano	Asse autostradale Milano-Torino	1.120,000
2	Corridoio n.1 - Asse nord-sud Berlino-Palermo	Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa	Asse tangenziale di Lucca	480,000
3	Corridoio dei due mari - Asse Rotterdam-Genova	Piastra logistica euromediterranea della Sardegna	Percorso sotterraneo area metropolitana di Cagliari	63,000
4	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Sistemi urbani - Monza metropolitana	Milano: prolungamento linea M5 a Monza Bettola e relativo parcheggio d'interscambio	370,000
5	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Sistemi urbani - allacciamenti ferroviari grandi hub aeroportuali	Milano: nuova linea M4	240,000
6	Corridoio n. 8 Bari - Mar Nero	Hub portuali - allacci plurimodali al porto di Ancona	Adeguamento porto di Ancona ed interazione rete viaria	280,000
7	Corridoio dei due mari - Asse Rotterdam-Genova	Piastra logistica euromediterranea della Sardegna	Porto di Cagliari ed interazione rete viaria SS 195	110,000
8	Assi di connessione con i corridoi europei	Corridoio plurimodale TIBRE Tirreno-Brennero	Adeguamento sistema autostradale e stradale del corridoio longitudinale tirrenico nel tratto ligure nord da S.Stefano di Magra verso la Toscana	310,000
9	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Sistemi urbani - Brescia metropolitana	Metropolitana di Brescia (tratta Prealpino-S. Eufemia)	145,000
10	Corridoio dei due mari - Asse Rotterdam-Genova	Piastra logistica euromediterranea della Sardegna	Potenziamento delle interconnessioni con le principali strade statali per razionalizzare i processi di mobilità nell'area vasta di Cagliari	175,000
TOTALE PARTE II				**3.293,000**

PARTE III NOTA INTEGRATIVA

1. NUOVI INTERVENTI

INTERVENTI				COSTO AGGIUNTIVO (Meuro)	NOTE
III.1	Corridoio europeo	Sistema infrastrutturale	Denominazione		
1			Parco della salute - Ospedale Nuove Molinette	0,000	Richiesta di inserimento da parte della Regione Piemonte ai soli fini dell'utilizzo delle procedure della legge obiettivo
2	Corridoio n. 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev	Corridoio plurimodale padano	Completamenti di viabilità del Corridoio 5: Opere integrate al Passante di Mestre	0,000	Inserito ad integrazione dell'intervento I.1.4: precisazione delle opere complementari e di integrazione funzionale del Passante sulla base di intervenuto accordo Comune-Regione-MIT
TOTALE PARTE III.1				**0,000**	

2. ULTERIORI AGGIORNAMENTI

INTERVENTI				COSTO AGGIUNTIVO (Meuro)	NOTE
III.2	Corridoio europeo	Sistema infrastrutturale	Denominazione		
1	Corridoio n.1 - Asse nord-sud Berlino-Palermo	Corridoio plurimodale dorsale centrale	Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo	158,405	Costo aggiuntivo rispetto al costo ex delibera n. 121/2001 (175,595 Meuro)
2	Corridoio dei due mari - Asse Rotterdam-Genova	Piastra logistica euromediterranea della Sardegna	Percorso sotterraneo area Cagliari	42,000	Costo aggiuntivo rispetto all'intervento n. 3 della parte II
TOTALE PARTE III.2				**200,405**	

3. MOTIVAZIONI FUNZIONALI

INTERVENTI				COSTO AGGIUNTIVO (Meuro)	NOTE
III.3	Corridoio europeo	Sistema infrastrutturale	Denominazione		
3	Assi di connessione con i corridoi europei	Corridoio trasversali e dorsale appenninica	Asse nord-sud Tirreno-Adriatico: itinerario di viabilità Lauria-Potenza-Melfi-Candela		Chiarimento di carattere trasportistico e conferma previsioni finanziarie
4	Corridoio plurimodale europeo n. 1 Berlino-Palermo	Corridoio plurimodale TIBRE Tirreno - Brennero	Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza e nodo di Trento		Conferma con previsione di fianaziamernto a valere sul Contratto di programmma RFI
5	Corridoio europeo n. 5 Asse est-ovest Lisbona-Kiev		Potenziamento con la 3^ corsia dell'autostrada A4 nella tratta veneta e nella tratta friulana		Conferma con previsione di autofinanziamernto
6		Corridoio plurimodale padano	Linea ferroviaria Aosta-Martigny		Conferma impegno predisposizione progetto preliminare: la realizzazione è prevista nel quadro di una intesa con Governo federale elvetico
TOTALE PARTE III.3				**0,000**	

TOTALE GENERALE				**5.587,405**	

05A08689

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche: riparto di somme di cui al Fondo speciale previsto dall'articolo 18 - Annualità 2001, 2002 e 2003. (Deliberazione n. 55/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche e visto, in particolare, l'art. 18 che, nel disporre maggiorazioni di canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi con effetto dal 1° gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti così derivanti confluiscano in un Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonché per il finanziamento di interventi mirati alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che, modificando la procedura di cui al comma 3 del richiamato art. 18 della legge n. 36/1994, stabilisce che le somme confluite nel suddetto Fondo speciale siano ripartite da questo Comitato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che trasferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio funzioni e compiti del Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Viste le proprie delibere in data 22 giugno 2000, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2000) e 4 aprile 2001, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143/2001), con le quali sono state ripartite le somme in argomento relativamente alle annualità 1998, 1999 e 2000;

Visto l'accordo raggiunto tra lo Stato e le autonomie regionali in sede di Conferenza unificata del 20 giugno 2002, con particolare riferimento all'obbligo di rimborso alle amministrazioni regionali delle somme introitate dallo Stato medesimo;

Vista la nota n. 21529/QDV/DI del 15 dicembre 2004 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso la proposta di riparto delle maggiorazioni dei canoni idrici di cui all'art. 18 della citata legge n. 36/1994 per il triennio 2001-2003, che quantifica in euro 8.503.008;

Vista la nota n. 147121 del 23 dicembre 2004, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni ha comunicato la riassegnazione al cap. 7502/Economia, unità previsionale di base 4.2.3.1.1, dell'importo di euro 8.503.008 relativo alle maggiorazioni dei canoni idrici versati all'entrata del bilancio dello Stato nel triennio 2001-2003;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Delibera:

1. L'importo di euro 8.503.008, di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo agli anni 2001-2003 è ripartito fra le regioni e le province autonome in conformità all'allegata tabella, facente parte integrante della presente delibera.

2. Il suddetto importo viene assegnato su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini del successivo trasferimento alle regioni e alle province autonome interessate.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 30 agosto 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 351

ALLEGATO

TABELLA DI RIPARTO
FONDO SPECIALE MAGGIORAZIONE CANONI IDRICI ART. 18 LEGGE N. 36/94
PER IL TRIENNIO 2001-2003

	IMPORTI DPCM 11/2000	% DI GETTITO	QUOTA RAPPORTATA AL GETTITO 100%	QUOTA FISSA 40%	QUOTA RAPPORTATA AL GETTITO	TOTALE EURO
ABRUZZO	€ 4.152.313,47	3,15	€ 268.173,73	€ 212.575,21	€ 160.904,24	**373.479**
BASILICATA	€ 604.254,57	0,46	€ 39.025,28	€ 212.575,21	€ 23.415,17	**235.990**
CALABRIA	€ 1.611.345,53	1,22	€ 104.067,42	€ 212.575,21	€ 62.440,45	**275.016**
CAMPANIA	€ 2.308.562,34	1,75	€ 149.096,59	€ 212.575,21	€ 89.457,95	**302.033**
EMILIA ROMAGNA	€ 11.714.791,84	8,90	€ 756.590,13	€ 212.575,21	€ 453.954,08	**666.529**
LAZIO	€ 8.120.251,82	6,17	€ 524.439,74	€ 212.575,21	€ 314.663,84	**527.239**
LIGURIA	€ 4.508.668,73	3,42	€ 291.188,64	€ 212.575,21	€ 174.713,18	**387.288**
LOMBARDIA	€ 43.430.410,00	32,99	€ 2.804.917,07	€ 212.575,21	€ 1.682.950,24	**1.895.525**
MARCHE	€ 2.494.486,82	1,89	€ 161.104,37	€ 212.575,21	€ 96.662,62	**309.238**
MOLISE	€ 774.685,35	0,59	€ 50.032,41	€ 212.575,21	€ 30.019,45	**242.595**
PIEMONTE	€ 20.220.836,97	15,36	€ 1.305.946,02	€ 212.575,21	€ 783.567,61	**996.143**
PUGLIA	€ 185.924,48	0,14	€ 12.007,78	€ 212.575,21	€ 7.204,67	**219.780**
TOSCANA	€ 5.872.114,94	4,46	€ 379.245,68	€ 212.575,21	€ 227.547,41	**440.123**
UMBRIA	€ 3.842.439,33	2,92	€ 248.160,76	€ 212.575,21	€ 148.896,46	**361.472**
VENETO	€ 20.422.255,16	15,51	€ 1.318.954,44	€ 212.575,21	€ 791.372,67	**1.003.948**
SICILIA	€ 1.394.433,63	1,06	€ 90.058,34	€ 212.575,21	€ 54.035,00	**266.610**
	€ 131.657.774,98	**100,00**	**€ 8.503.008,40**	**€ 3.401.203,36**	**€ 5.101.805,04**	**8.503.008**

05A08690

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 agosto 2005.

Rettifica degli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 16696 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20826 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27505 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 37467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 6841 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2005 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note prot. n. 3684 e n. 3719 datate rispettivamente 19 e 20 luglio 2005, con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati A e B del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati A e B facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

L'allegato B al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per gli stabili siti in Aci Catena (Catania), via dello Ionio, 2, pal. 4-5-9-10, codice fabbricato 6510/01-6511/01-6515/01-6516/01 individuati nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 10 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione dell'indirizzo, via Principi Riggio n. 8, del foglio n. 13 anziché n. 22 e delle particelle 226, 227, 231 e 232 anziché 274:

Provincia	Comune	Fabbricato	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
CT	Aci Catena	6510/01	via Principi Riggio n. 8 (ex via dello Ionio, 2, pal. 4)	13	226	11-12-13-14-15-3-7-8
CT	Aci Catena	6511/01	via Principi Riggio n. 8 (ex via dello Ionio, 2, pal. 5)	13	227	11-12-13-14-15-2-3-6-7-8
CT	Aci Catena	6515/01	via Principi Riggio n. 8 (ex via dello Ionio, 2, pal. 9)	13	231	12-13-14-15-16-17-18-8-5-9-6-10
CT	Aci Catena	6516/01	via Principi Riggio n. 8 (ex via dello Ionio n. 2, pal. 10)	13	232	12-13-14-15-16-17-18-3-8-5-9-6-10

Per gli stabili siti in Catania, via Mons. Domenico Orlando n. 1 - codice fabbricato 0304/02-04 individuati nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 10 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio n. 8 anziché n. 13 e della particella 1409 anziché 879:

Provincia	Comune	Fabbricato	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
CT	Aci Catena	0304/02-04	via Mons. Domenico Orlando n. 1	8	1409	3-4-5-6-7

Per lo stabile sito in Catania, piazza Trento n. 2 - codice fabbricato 8010/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 10 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio n. 69 anziché n. 13 e della particella 18411 anziché 879:

Provincia	Comune	Fabbricato	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
CT	Catania	8010/01	piazza Trento n. 2	69	18411	133-134-90

Per lo stabile sito in Vercelli, via Paggi n. 1 - codice fabbricato 6666/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 28 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio n. 92 anziché n. 51 e della particella 459 anziché 402:

Provincia	Comune	Fabbricato	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
VC	Vercelli	6666/01	via Paggi n. 1	92	459	3

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

INPDAP - PROSPETTO N. 1 ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N. 20987											RETTIFICHE	
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Foglio	Part.
CT	ACI CATENA	6507/01	VIA PRINCIPI RIGGIO 8 (EX VIA DELLO IONIO N. 2/ PAL.1)	7	0	7	22	274	556,54	9	13	223
CT	ACI CATENA	6508/01	VIA PRINCIPI RIGGIO 8 (EX VIA DELLO IONIO N. 2/PAL. 2)	7	0	7	22	274	589,09	9	13	224
CT	ACI CATENA	6509/01	VIA PRINCIPI RIGGIO 8 (EX VIA DELLO IONIO N. 2/PAL. 3)	8	0	8	22	274	661,09	10	13	225
CT	ACI CATENA	6512/01	VIA PRINCIPI RIGGIO 8 (EX VIA DELLO IONIO N. 2/PAL. 6)	4	0	4	22	274	567,08	10	13	228
CT	ACI CATENA	6513/01	VIA PRINCIPI RIGGIO 8 (EX VIA DELLO IONIO N. 2/PAL. 7)	4	0	4	22	274	567,08	10	13	229
CT	ACI CATENA	6514/01	VIA PRINCIPI RIGGIO 8 (EX VIA DELLO IONIO N. 2/PAL. 8)	7	0	7	22	274	630,5	10	13	230
CT	ACI CATENA	6517/01	VIA PRINCIPI RIGGIO 8 (EX VIA DELLO IONIO N. 2/PAL. 11)	5	0	7	22	274	517,04	10	13	233
CT	CATANIA	0086/01	VIA E. D'ANGIO'46 PAL. A	25	4	8	13	874	2478,52	10	13	873
LT	LATINA	6344/01	VIA NERVI	109	0	226	16	26	9958,62	13	169	26
RM	ANZIO	6083/01	VIA DEI PESCI N 1BIS ED.C1	16	0	16	220	380	1416	19	7	2020
RM	ANZIO	6084/01	VIA DEI PESCI N 9 ED.C2	40	0	40	220	380	2896,41	19	7	2021
RM	ANZIO	6085/01	VIA DEI PESCI N 1BIS ED.C3	33	0	33	220	380	2386,23	19	7	2022
RM	ANZIO	6086/01	VIA DEI PESCI 1 BIS ED.C4	8	0	8	220	380	708	19	7	2023
RM	ANZIO	6132/01	VIA DELL' ACQUARIO 16 ED B3 LAVINIO	16	0	16	220	380	1416	19	7	1869
RM	ANZIO	6133/01	VIA DELL'ACQUARIO 14 ED.B4 LAVINIO	40	0	40	220	380	2900,46	19	7	1869
RM	ANZIO	6134/01	VIA DELL' ACQUARIO 13 ED B5 LAVINIO	16	0	16	220	380	1416	20	7	1869
RM	ROMA	0013/01	VIA SIRTE 36 già rettificato con d.d. 15.11.2004 pubblicato nella G.U. n. 278 del 26.11.2004	16	7	1	566	284	1884,8	20	566	284-286-501
RM	ROMA	6178/01	LGO OLGIATA IS.19 ED. C/34	6	0	6	79	415	702	24	37	1751-1753
RM	ROMA	6179/01	LGO OLGIATA IS.19 ED. C/35	6	0	7	79	415	730	24	37	1755-1754
RM	ROMA	6181/01	LGO OLGIATA IS.19 ED. C/21	18	0	32	79	415	2308,48	24	37	1790-1789
RM	ROMA	6182/01	LGO OLGIATA IS.19 ED. C/22	20	0	22	79	415	1841,6	24	37	1787-1788
VR	VERONA	6772/01	VIA LICATA ED. A E B 12 / 24	63	21	72	355	796	6269,13	29	202	357

INPDAP - PROSPETTO N. 2 ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N.20987											RETTIFICHE		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
PC	PIACENZA	6818/01	VIA SCALAMBRINI 35	UFFICIO	A	1	10	4219	4	54	121	8	1
TS	TRIESTE	8005/01	PIAZZA GIOTTO	UFFICIO	W	1	221	856	23	83	V/11	7814	3
VC	VERCELLI	6744/01	VIA DANTE ALIGHIERI, 16	UFFICIO	A	1	509	2151	20	83	509	2151	8 (accorp.)
VC	VERCELLI	6744/01	VIA DANTE ALIGHIERI, 16	UFFICIO	B	1	509	2151	21	83	509	2151	8 (accorp.)
VC	VERCELLI	6744/01	VIA DANTE ALIGHIERI, 16	UFFICIO	B	2	509	2151	22	83	509	2151	8 (accorp.)

05A08656

DECRETO 2 agosto 2005.

Rettifica dell'allegato B al decreto n. 32843 del 27 novembre 2001, relativo agli immobili di proprietà dell'INPS.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 23 novembre 2001, in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con nota n. 3004986 del 22 novembre 2001 e con nota n. 3005005 del 26 novembre 2001;

Visto il decreto n. 7974 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni agli allegati A e B del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 25802 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 18 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2002 con il quale sono state sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5674 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005 con il quale sono state sono state apportate rettifiche all'allegato B del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5721 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, concernente l'individuazione di due unità immobiliari, di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, site in Roma, piazza Adriana n. 5, identificate dal foglio n. 406, particella 148, subalterni 44 e 533;

Vista la nota n. 054/P.I./2005 del 28 luglio 2005 con la quale l'INPS, a chiarimento e definizione delle precedenti richieste di rettifica, ha chiesto, tra l'altro, di annullare il decreto di individuazione n. 5721 emanato in data 4 marzo 2005 e di apportare, invece, rettifiche all'allegato B del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001 in quanto, a seguito di ulteriori accertamenti, è emerso che le unità immobiliari site in Roma, piazza Adriana n. 5 identificate dal foglio n. 406, particella 148, subalterni 44 e 533, già oggetto di individuazione con il citato decreto n. 5721 del 4 marzo 2005, sono state erroneamente ritenute dal medesimo ente non comprese nel suddetto decreto del 27 novembre 2001, mentre viceversa trattasi di rettifica di identificativo catastale;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 32843 del 27 novembre 2001;

Ritenuto, alla luce delle precisazioni e delle richieste di rettifica formulate dall'INPS, di dover procedere all'annullamento del decreto n. 5721 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005 e alla rettifica dell'allegato B facente parte integrante del decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato B al decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001 è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma, via Crescenzio n. 17/A, partita 62385, foglio n. 406, particella 146, subalterno 6 di cui alla pag. 45 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è così identificata piazza Adriana n. 5, foglio n. 406, particella 148, subalterno 44;

l'unità immobiliare sita in Roma, piazza Adriana n. 8, partita 62385, foglio n. 406, particella 146, subalterno 1 di cui alla pag. 43 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è così identificata piazza Adriana n. 5, foglio 406, particella 148, subalterno 533;

i subalterni 2-3-4-5-6-7 e 8 della particella 221, foglio n. 406 costituiscono pertinenze (box) delle unità immobiliari facenti parte del complesso di piazza Adriana n. 5, n. 8 e n. 10, piazza Cavour n. 3 e n. 10 e via

Crescenzio n. 9 e n. 17/A di cui alle pagine 41, 42, 43, 44 e 45 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001.

2. Il decreto di individuazione n. 5721 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, è annullato.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

05A08657

DECRETO 2 agosto 2005.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 ottobre 2002, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 23334 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 35097 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 5833 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 15831 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Vista la nota prot. n. 3387 del 21 luglio 2005 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Milano - via Montepulciano n. 8 - viale Brianza n. 9 - partita catastale 116840 - foglio n. 272 - mappale 25 - subalterno 31 duplicato di cui alla pag. 80 - rigo 41 e rigo 42 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del

22 novembre 2002 sono identificate dal foglio n. 5 anziché n. 272, dal mappale 2300 anziché 25 e dai subalterni 3 e 4 anziché 31;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Montepulciano n. 8 - viale Brianza n. 9 - partita catastale 116840 - foglio n. 5 - mappale 2300 - subalterno 1 di cui alla pag. 80 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 2 anziché 1.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

05A08658

DECRETO 2 agosto 2005.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 ottobre 2002, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 35477 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto n. 1909 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Viste le note prot. numeri 2630 e 2840 rispettivamente datate 1° e 16 giugno 2005 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 24103 del 5 luglio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Salerno - via Torrione/via Pisacane - partita catastale 3072 - foglio n. 69 - mappale 63 di cui alla pag. 29 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate dai subalterni 36-37-38-39-40 anziché dai subalterni 4-5-8-13-15;

l'unità immobiliare sita in Ancona - via Maratta, 18 - partita catastale 4003 - foglio n. 9 - mappale 259 di cui alla pag. 71 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è identificata dal subalterno 21 anziché dal subalterno 20.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

05A08659

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita «Congregazione del SS. Rosario», in Chiauci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la confraternita «Congregazione del SS. Rosario», con sede in Chiauci (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08644

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del Purgatorio», in Rionero Sannitico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la «Confraternita del Purgatorio», con sede in Rionero Sannitico (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08645

Riconoscimento civile dell'estinzione della «confraternita del SS. Sacramento», in S. Pietro Avellana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la «Confraternita del SS. Sacramento», con sede in S. Pietro Avellana (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08646

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita «Congregazione Maria SS. del Carmine», in Sant'Angelo del Pesco.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la confraternita «Congregazione Maria SS. del Carmine», con sede in Sant'Angelo del Pesco (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08647

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita «Congregazione dell'Assunta del SS. Rosario e del Patriarca S. Giuseppe», in S. Pietro Avellana.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la confraternita «Congregazione dell'Assunta del SS. Rosario e del Patriarca S. Giuseppe», con sede in S. Pietro Avellana (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08648

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS. Sacramento», in Vastogirardi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la «Confraternita del SS. Sacramento», con sede in Vastogirardi (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08649

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita dell'Immacolata Concezione», in Castel del Giudice

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la «Confraternita dell'Immacolata Concezione», con sede in Castel del Giudice (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08650

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 settembre 2005

Dollaro USA	1,2541
Yen	137,66
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,285
Corona danese	7,4566
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68180
Fiorino ungherese	243,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9733
Corona svedese	9,2905
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	38,535
Franco svizzero	1,5437
Corona islandese	76,77
Corona norvegese	7,7825
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4380
Nuovo leu romeno	3,5120
Rublo russo	35,4480
Nuova lira turca	1,6740

Dollaro australiano	1,6411
Dollaro canadese	1,4885
Yuan cinese	10,1501
Dollaro di Hong Kong	9,7415
Rupia indonesiana	12979,94
Won sudcoreano	1283,95
Ringgit malese	4,7208
Dollaro neozelandese	1,7755
Peso filippino	70,361
Dollaro di Singapore	2,1026
Baht tailandese	51,491
Rand sudafricano	7,8403

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A08741

MINISTERO DELLA SALUTE

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali all'ARPA - Friuli-Venezia Giulia - Dipartimento provinciale di Pordenone.

Con D.D. 26 agosto 2005, n. 3629, è stata ripristinata la validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acque minerali, rilasciata all'ARPA - Friuli-Venezia Giulia - Dipartimento provinciale di Pordenone.

05A08660

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501207/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00